

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

16^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1992

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GAROFALO (PDS)	Pag. 8 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		FORTE (PSI)	9
Seguito della discussione e rinvio in Commissione:		* PICCOLO (Rifond. Com.)	11, 32
«Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie» (278) (Relazione orale):		COMPAGNA (Misto-Liberale)	12
* RASTRELLI (MSI-DN)	3 e <i>passim</i>	COVI (Repubb.)	13
LEONARDI (DC), relatore	7 e <i>passim</i>	FAVILLA (DC)	14
* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	8, 23, 39	GUGLIERI (Lega Nord)	15
		* LIBERTINI (Rifond. Com.)	16 e <i>passim</i>
		GIANOTTI (PDS)	17
		SPERONI (Lega Nord)	19
		PAINI (Lega Nord)	31
		MARCHETTI (Rifond. Com.)	37
		ROSCIA (Lega Nord)	39
		BRINA (PDS)	42
		DI BENEDETTO (DC)	42
		FABBRI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	44, 45, 49
		ROVEDA (Lega Nord)	48, 50
		Verifiche del numero legale	15, 50
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1992	51

16ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 LUGLIO 1992

ALLEGATO**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione Pag. 53

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 53

Apposizione di nuove firme 53

Assegnazione Pag. 54

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Ritiro di interrogazioni 66

Annunzio 56, 57

Interrogazioni da svolgere in Commissione 66

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

PROCACCI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cimino, D'Alessandro Prisco, Genovese, Leone, Manieri, Merolli, Migone, Napoli, Pinna, Russo Michelangelo, Santalco, Scivoletto, Torlontano.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie» (278) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 278.

Ricordo che nella seduta del 9 luglio 1992 è stata svolta la relazione orale e si è conclusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Rastrelli per proporre il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella seduta di giovedì scorso ebbi l'onore, a nome del Gruppo

del Movimento sociale italiano, di sollevare una questione pregiudiziale in relazione al decreto in esame, pregiudiziale che poi fece scaturire un dibattito, a conclusione del quale una controversa votazione (mi si dice con tre voti di scarto soltanto) consentì il prosieguo della discussione generale. Tale discussione si è articolata esclusivamente attraverso gli interventi di senatori dei Gruppi di opposizione, senza alcun intervento della maggioranza; e tutti gli interventi sono stati e restano nel senso dell'opposizione più convinta e decisa all'essenza stessa del decreto.

La giustificazione del mio intervento in quella seduta fu quella di compiere un atto di correttezza istituzionale, in quanto si voleva lasciare il Governo, che in quel momento si accingeva ad emanare il decreto sulla riforma globale del sistema economico e strutturale italiano, nella piena disponibilità di agire in libertà, per poi consentire al Parlamento di avere un quadro globale e complessivo della manovra economica, non articolato in due spezzoni e in due diversi atti legislativi, per individuare quindi un momento di sintesi, un momento unitario che potesse essere utile all'economia dei lavori e alla chiarezza della complessiva manovra economica.

Se in quel momento vi era un problema di correttezza istituzionale, sia nei confronti del Governo, sia nei confronti dell'altro ramo del Parlamento (il decreto scadrà il 24 luglio, cioè tra qualche giorno di lavori parlamentari esso avrà perduto la sua efficacia per decorso dei termini), se quindi quell'eccezione aveva un valore di correttezza istituzionale, l'eccezione che voglio oggi nuovamente sollevare, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, e che riguarda il non passaggio agli articoli, è invece un atto di coerenza e - se mi consentite - di morale: un atto di coerenza perchè, dopo il lavoro della Commissione, con gli sforzi peraltro meritevoli ed apprezzabili del relatore, senatore Leonardi, si è arrivati a ridurre sostanzialmente il decreto a soli due articoli. Un primo articolo concerne il rimborso delle imposte arretrate per valori superiori a 100 milioni per anni di imposta e per tipo di tassazione e un secondo articolo riguarda gli estimi catastali.

Tutti voi sapete - anche la stampa ne dà notizia - che il Governo Amato con la sua mini-riforma relativa ad un intervento di natura patrimoniale ha inciso direttamente nel campo delle proprietà immobiliari e quindi ha toccato direttamente e indirettamente la valutazione degli estimi catastali. Mi domando quale coerenza, non soltanto legislativa ma anche relativa al buon senso, possa ravvisarsi tra un decreto che affronta il problema della valutazione, anzi della rivalutazione degli estimi catastali e la manovra complessiva che il Governo ha intrapreso e che è stata tra l'altro posta all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Mi domando se esiste un solo motivo per cui la materia degli estimi non possa essere connessa intimamente con l'altra analoga già trattata dal Governo Amato, avendo ben chiaro e fermo il principio che una stessa materia deve essere dettata da un solo atto legislativo.

In questo caso ci troviamo di fronte ad un tentativo veramente improvvido - se mi si permette questa definizione - di modificare la norma che già a suo tempo fece parte di un decreto e che è stata travolta dalle pronunzie del giudice amministrativo. Gli sforzi del relatore Leonardi e della Commissione sono stati nel senso di cercare

di riportare in vita una norma già travolta, simulando una norma interpretativa che in realtà è soltanto innovativa, in questo modo violando il principio stesso della continuità della norma.

Se il tentativo del senatore Leonardi era quello di evitare gli effetti già evidenziatisi con il primo decreto, questo risultato non si può ottenere perchè la norma attuale è sostanzialmente diversa. Voglio ricordare soltanto a me stesso l'interpretazione che la Corte di cassazione dà a proposito della differenza che passa tra norma interpretativa e norma innovativa. Anche la Corte costituzionale, con due sentenze recenti, la n. 155 del 1990 e la n. 380 del 1991, ha chiarito che: «Va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una fra le tante interpretazioni possibili». Ora, stante tale definizione di norma interpretativa, come si può accettare il nuovo testo dell'emendamento, presentato dalla Commissione, nel quale si modificano sostanzialmente tutti i termini? Si vuole creare allora, questo è il pericolo che veramente corriamo, un nuovo caso di contenzioso di massa: se il primo decreto Andreotti, nel tentativo di salvare un decreto ministeriale del ministro Formica, ha prodotto 400.000 ricorsi, la norma che si intende approvare in questo momento rischia di portare avanti un contenzioso ancora maggiore.

Il relatore Leonardi nella sua impostazione ha fatto salvo il periodo intermedio e ha dato al Governo un termine (il 31 ottobre o, al limite, il 31 dicembre) entro il quale pronunziarsi di nuovo sui valori degli estimi catastali ancorandoli alla redditività diretta degli immobili, secondo i valori di mercato. Tale redditività è stata modificata direttamente attraverso l'intervento del presidente del Consiglio Amato che, nella visione del nuovo Governo, distingue le proprietà immobiliari tra nuove e vecchie e tra quelle che possono essere svincolate dall'equo canone in relazione al reddito dell'inquilino e quelle che restano vincolate.

Ci troviamo in una situazione paradossale per cui si crea, con la volontà di portare avanti questo decreto, una nuova genia di ricorsi giudiziari che tutto può produrre tranne che portare chiarezza legislativa e coerenza del fisco rispetto alle esigenze dei cittadini contribuenti.

Vi è poi un problema morale. L'articolo 1 di questo decreto stanziava, per il secondo semestre del 1992, 7.500 miliardi (dico settemilacinquecento miliardi!) di rimborsi. Sì, lo so che i rimborsi per chi ha pagato più del dovuto sono sacrosanti, ma so anche che, essendo il limite dei ricorsi di cui si tratta dell'ordine di cento milioni per periodo di imposta e per tipo di tasse, i veri creditori sono soltanto le banche e le società finanziarie.

Ora, come è possibile stanziare 7.500 miliardi nel secondo semestre 1992, quando si va a colpire il reddito privato, il risparmio privato? La dura necessità che il Governo Amato ha portato avanti viene contraddetta da questa impostazione del vecchio Governo Andreotti.

Si possono ben risparmiare in questo momento i 7.500 miliardi del secondo semestre del 1992, tenuto conto che i crediti d'imposta si riferiscono a crediti accumulati fino al 1985; il che significa che chi ha aspettato già 8-9 anni può ancora aspettare sei mesi senza che cada il

mondo. Successivamente si potrà ristabilire un principio di giustizia distributiva collettiva per quanto riguarda i rimborsi che lo Stato deve effettuare.

Siamo convinti, onorevoli colleghi, che questo decreto non può passare. Non può passare per una questione di sostanza, ma anche per una questione di tempo: il decreto, infatti, scade il 24 luglio ed il Governo dovrà riproporlo. Tanto vale lasciarlo decadere subito in modo che il Governo, con propri emendamenti ed in sede di conversione dell'altro decreto-legge, riguardante la manovra complessiva, abbia veramente la possibilità di dare luogo ad una manovra unica e coerente che consenta a tutti di leggere con chiarezza nei delicati rapporti tra fisco e cittadini.

Non sappiamo per quali oscuri motivi il Governo insista su questa impostazione, perchè voglia conservare un decreto assolutamente inutile. Avevamo confidato in un ripensamento in questa pausa di riflessione; e per la verità notizie di fonte ufficiosa (ma anche di fonte attendibile) davano per certo che il Governo spontaneamente avrebbe ritirato il decreto, accettando il principio della unicità della legislazione nella stessa materia.

Oggi ci troviamo invece ancora qui a discutere. Vi sono centinaia di emendamenti presentati dalle opposizioni. Il decreto, nato monco, uscirà da questa Camera ancora più monco per passare all'altra Camera senza avere, infine, neppure il suffragio di una lettura, in modo che il Governo sarà costretto a reiterarlo.

Ebbene, prudenza, coerenza e morale vogliono che quest'Aula rivendichi il suo diritto di scelta rispetto alla manovra non di questo Governo, bensì del vecchio, che ha lasciato questa eredità negativa, e quindi respinga al mittente un atto che, così come è stato formulato, non può passare. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testè formulata di non passaggio all'esame degli articoli e sui seguenti ordini del giorno, già in precedenza illustrati:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 278, di conversione del decreto-legge n. 298 del 1992,

impegna il Governo:

ad emanare sollecitamente i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 80 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che devono regolare le periodiche revisioni dei veicoli a motore, con particolare attenzione a quanto attiene alle emanazioni inquinanti,

a presentare il programma e i criteri delle concessioni ad officine private dei compiti di revisione (di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 80 del Nuovo codice della strada),

a dare precise direttive agli organi di polizia per il rispetto scrupoloso da parte dei proprietari di auto e motoveicoli delle norme

relative alla sicurezza (attivazione delle cinture di sicurezza inclusa), alle rumorosità e alle emissioni nell'aria.

9.278.1. GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI, VISCO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 278, di conversione del decreto-legge n. 298 del 1992,

impegna il Governo:

a) ad evitare che le norme contenute nei decreti-legge siano caratterizzate da eterogeneità del contenuto e presentino farraginosi richiami a precedenti normativi che ne rendano poco comprensibile la formulazione, considerato che la chiarezza della norma è particolarmente doverosa in materia fiscale;

b) ad evitare che nei decreti-legge siano introdotte norme di interpretazione autentica di altre norme in precedenza approvate dal Parlamento.

9.278.2. LA COMMISSIONE

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, gli ordini del giorno...

* RASTRELLI. Posso domandare, signor Presidente, per quale motivo sulla proposta di questione pregiudiziale non è stato consentito agli altri colleghi di esprimersi per dieci minuti, come previsto dal Regolamento, prima che il relatore rispondesse?

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, si tratta di una richiesta di non passare all'esame degli articoli, non di una questione pregiudiziale.

* RASTRELLI. Credo che sia opportuno che le parti politiche si esprimano sulla proposta.

PRESIDENTE. Mi sono fatto carico prima di lei della questione, senatore Rastrelli. Eventuali interventi saranno svolti dopo quelli del relatore e del rappresentante del Governo.

La prego di proseguire, senatore Leonardi.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno che sono stati già illustrati durante la discussione generale.

Esprimo invece parere contrario sulla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal senatore Rastrelli, in quanto già la settimana scorsa è stata discussa e respinta una pregiudiziale in tal senso.

* RASTRELLI. Senatore Leonardi, si trattava di una pregiudiziale e non di una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli; non confondiamo le cose!

LEONARDI, *relatore*. Esprimo comunque parere contrario in merito alla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole su entrambi gli ordini del giorno e contrario alla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sulla richiesta avanzata dal senatore Rastrelli. Come egli stesso ha poc'anzi ricordato, noi tutti sappiamo che questo decreto-legge non sarà convertito in legge: lo sa il Governo, ma anche noi tutti sia come singoli, sia come Gruppi politici.

È vero che abbiamo discusso tale questione la scorsa settimana - come poc'anzi ha ricordato lo stesso senatore Leonardi - ma allora ancora non avevamo ben chiaro l'insieme della manovra, almeno per la parte fiscale, che il Governo ha invece presentato il giorno successivo a quella discussione. Di conseguenza, ci è mancato un elemento di valutazione che ora invece abbiamo pienamente acquisito.

Collegli senatori, il decreto-legge al nostro esame dispone comunque per quest'anno una spesa di 7.500 miliardi di lire. Nel merito, tutti noi riconosciamo che si tratta di una spesa dovuta, nel senso che va a coprire crediti di imposta che cittadini o aziende vantano nei confronti dello Stato e che quindi debbono essere estinti.

Tuttavia, il fatto che si tratta di 7.500 miliardi non può non far riflettere, e io credo che il Parlamento debba essere disponibile a farlo.

Infatti, mentre stiamo discutendo questo decreto-legge, alla Camera dei deputati è già iniziato l'esame dell'altro «decretone» - chiamiamolo così per capirci - che affronta la manovra fiscale complessiva, tendente al reperimento dei 30.000 miliardi che costituiscono il nuovo buco esistente nella nostra finanza pubblica.

Credo sia del tutto ragionevole e addirittura dovuto, innanzi tutto da parte del Governo, ma anche da parte nostra, operare una valutazione della spesa prevista in questo decreto alla luce dell'insieme delle disposizioni che il Governo ha predisposto per fronteggiare quel buco di 30.000 miliardi.

In seguito, potremo decidere che bisogna porre in essere l'estinzione dei crediti di imposta e mantenere la patrimoniale sulla casa; ognuno di noi potrà decidere di scegliere l'una o l'altra cosa, ma quello che mi sembra assolutamente ragionevole e - ripeto - dovuto è che anche questa misura possa essere valutata nell'ambito delle misure che il Governo propone. C'è francamente una scissione inammissibile tra la valutazione che noi dovremmo dare adesso su una misura che ha, comunque la si giudichi, una valenza significativa e le altre misure che

contemporaneamente vengono discusse nell'altro ramo del Parlamento. Questo problema dovrebbe essere evidente e lampante per tutti. Si tratterà di vedere nell'insieme della manovra come si distribuiscono i sacrifici, se sacrifici bisogna fare, su chi devono pesare, ed ognuno potrà dare un giudizio anche secondo il suo orientamento politico su come i sacrifici devono essere orientati o distribuiti.

Signor Presidente, la mia proposta, che differisce un po' da quella avanzata dal senatore Rastrelli, è rivolta innanzitutto al Governo e al relatore ed è di sopprimere l'articolo 1, perchè tale articolo sia recuperato dal Governo, se vorrà, all'interno del decreto già in discussione alla Camera. Il mio Gruppo propone, se il Governo lo ritiene opportuno e necessario, di salvare l'articolo 2, che riguarda la questione degli estimi, perchè c'è una pendenza aperta ed una regolamentazione mancata. Anche in questo caso bisogna ricordare che comunque il decreto non sarà convertito; tuttavia nel caso specifico l'indirizzo di un ramo del Parlamento può dare un impulso a chiudere questa partita. Proponiamo inoltre di salvare eventualmente altre piccole parti del decreto rimaste in piedi dopo l'esame della Commissione. Se il Governo non dovesse essere disponibile a questa proposta, noi voteremo a favore della proposta di non passaggio all'esame degli articoli avanzati dal senatore Rastrelli.

Vorrei però invitare il Governo e i colleghi della maggioranza a valutare la nostra proposta; ci sono colleghi della maggioranza che in Commissione hanno svolto il nostro stesso ragionamento e lo hanno trovato del tutto utile ai fini di un esame migliore, da parte nostra e anche da parte del Governo, dei provvedimenti che sono all'esame di questa e dell'altra Camera.

Invito quindi il Governo a compiere questo sforzo, ribadendo che qualora ciò non dovesse avvenire, noi voteremo a favore della proposta del senatore Rastrelli.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, voglio dire, a nome del Gruppo socialista, che noi non riteniamo accettabili nè le argomentazioni del senatore Rastrelli, nè quelle dell'amico senatore Garofalo. Infatti, può darsi non vi siano i tempi per la conversione di questo decreto-legge a causa dell'interruzione dei lavori dovuta alle elezioni politiche e in connessione al cosiddetto ingorgo istituzionale, che ha comportato una modifica di tutti i termini, ma in questo caso non saremmo di fronte ad una anomalia, ma ad una necessità particolare. Però è molto importante, che, nel caso in cui il Governo debba reiterare questo decreto, intervenga un'ampia e approfondita discussione del nuovo Parlamento, del Senato della Repubblica... (*Interruzione del senatore Libertini*). Scusi, senatore Libertini, io non interrompo molto spesso, mentre lei ha invece l'abitudine di interrompere tutti e sempre, in particolare me. La pregherei una volta tanto di stare zitto, tanto più che ha tanto tempo a disposizione. (*Commenti del senatore Libertini*).

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Forte. Senatore Libertini, la prego di non interrompere.

FORTE. È quindi estremamente importante, nel caso di questa reiterazione impropria (ci troviamo in una nuova legislatura, con un Governo diverso dal precedente, con un testo che tutti riconosciamo bisognoso di modifiche) che si riesca ad esprimere una valutazione molto approfondita da parte del Senato sulle tematiche urgenti contenute nel testo, ma anche sulle tematiche che non si ritengano urgenti o, addirittura, che si ritengano improprie - e da eliminare - rispetto ai contenuti del provvedimento. Questo in un certo senso, soffre anche di una sindrome elettorale, come è umano e come si insegna nei libri di scienza delle finanze laddove si tratta del ciclo politico.

Vorrei sottolineare che, per quanto riguarda l'articolo 1, vi è una certa contraddizione nell'atteggiamento dei senatori del PDS i quali, insieme ai colleghi della Lega Nord, hanno sostenuto una serie di emendamenti per così dire migliorativi a favore del contribuente che ha presentato domande di rimborso. Tale contraddizione non riguarda solo l'estensione delle domande, poi limitata a causa di problemi di copertura, ma anche i termini: la modifica dei termini consente comunque un respiro per ciò che riguarda le emissioni di titoli pubblici. Le obiezioni che avevo rivolto all'inizio, circa la contraddizione tra l'esigenza di modificare con una manovra i flussi finanziari in questo periodo e l'erogazione di ingenti somme, vengono a cadere in virtù degli stessi emendamenti di coloro che hanno voluto affermare di avere a cuore gli interessi dei contribuenti più di noi. È effettivamente vero che esiste un interesse legittimo, anzi un vero e proprio diritto soggettivo dei contribuenti ad avere i rimborsi, sebbene tale diritto sia in parte moralmente inficiato dal fatto che in molti casi si tratta di soggetti che hanno beneficiato del condono del 1983 che io stesso allora predisposi e che in precedenza era stato deciso dal ministro delle finanze Formica. Dunque una parte di tali soggetti riceve con molto ritardo somme per le quali non si può verificare il titolo di base in quanto esiste un condono. Comunque, nel sistema giuridico tali diritti esistono e molti di questi soggetti hanno presentato le domande; non mi pare il metodo migliore compiere delle operazioni stralcio per il primo articolo, quando il problema dei flussi finanziari si è di gran lunga attenuato a causa dello slittamento dei termini che i colleghi dell'opposizione hanno proposto, alcuni con molta coerenza, altri con una certa incoerenza.

Per quanto riguarda gli articoli successivi, vorrei sottolineare che, oltre l'articolo 2 estremamente importante per i valori catastali (ma su tale aspetto non vi è dissenso con il collega Garofalo), vi sono altri articoli relativi a materie sulle quali è necessario legiferare. In particolare vi è l'articolo 7, relativo alla questione del monopolio: non si può ignorare l'esistenza di questo problema, oggetto di controversia anche dal punto di vista delle nuove regolamentazioni sulla concorrenza in Italia e a livello internazionale. La questione si inserisce in qualche modo nel disegno generale delle privatizzazioni. Noi riteniamo che la norma attualmente inserita nel testo del decreto-legge non sia coerente con tale disegno e abbiamo proposto degli emendamenti per rendere la

disposizione coerente con quel progetto e per consentire che questo processo di trasformazione della nostra economia avvenga in armonia con le esigenze di privatizzazione, con quelle di abrogazione di situazioni di monopolio, di sviluppo della concorrenza e, nello stesso tempo, di sviluppo di un sistema ordinato in cui siano anche salvaguardati gli interessi dello Stato, in particolare delle finanze. Non possiamo lasciare un vuoto legislativo, una condizione di incertezza in una situazione nella quale, nonostante la tassa sul lotto sia stata definita la tassa sugli imbecilli, indubbiamente il lotto ogni settimana porta grandi gettiti all'erario e mobilita un gran numero di operatori, pertanto non possiamo evitare di legiferare su questa materia.

C'è poi un gruppo di norme di carattere ecologico, come quelle sulla benzina verde: non possiamo dire che non esista l'urgenza e la necessità di approvare questa parte del testo, sulla quale tutti concordano.

Quindi, vi è l'esigenza di apportare alcune correzioni al testo, ma proprio per questa ragione è importante evitare di ridurlo al solo articolo 2 relativo agli interventi catastali.

Concludendo, il nostro Gruppo è favorevole a svolgere un lavoro intenso in quest'Aula, augurandoci che la Camera possa concordare con il nostro lavoro, e in ogni caso è favorevole a dare al Governo uno strumento, una indicazione parlamentare per un nuovo decreto-legge. Questo che non sarebbe un *bis in idem* dal punto di vista dei contenuti, ma costituirebbe un caso del tutto particolare, in quanto siamo ad una nuova legislatura, con un nuovo Governo, in una diversa fase del ciclo politico. Pertanto, è ben logico che il testo, riveduto nelle parti urgenti - ed ho sottolineato quanta urgenza vi sia - ove decada venga ripresentato.

Per tali motivi, il nostro Gruppo è contrario allo stralcio e all'imiserimento di questo provvedimento.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Rifondazione comunista è certamente favorevole alla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, per le ragioni già ampiamente illustrate in sede di discussione generale, sia in Commissione che in quest'Aula. È infatti indubbio che questo decreto non potrà avere alcuna sorte benigna, visti i tempi e la volontà già espressa da questo Parlamento; basti ricordare che vi è una piena convergenza del Senato soltanto sull'articolo 3 concernente la benzina verde, mentre sul resto c'è una contrarietà quasi totale.

Inoltre, questo decreto tende ad interpretare altre norme di legge, sulle quali non mi soffermo in questo momento perchè se sarà necessario lo faremo sui singoli articoli: il decreto infatti contiene interpretazioni molto rischiose, altre assolutamente infondate e anche dei veri e propri atti di prepotenza del Governo nei confronti della magistratura che aveva dato un'interpretazione contraria a quella proposta in questo decreto.

L'elemento più importante sta nell'esigenza di coordinamento tra il testo al nostro esame e altre norme; è impossibile discutere un decreto per il quale il Governo stesso propone la soppressione di alcuni articoli in quanto sono stati già inseriti in altri testi: ad esempio, il comma 12 dell'articolo 1 è stato recepito in un altro decreto-legge che il Senato esaminerà in seguito; addirittura vi sono altre norme che confliggono con la manovra finanziaria più generale.

Voglio fare un solo esempio per tutti: una delle misure più odiose della nuova manovra finanziaria è quella della «rapina in banca», come noi tutti l'abbiamo definita, trattandosi di una vera e propria rapina sui risparmi dei pensionati, che magari accantonano una certa somma per garantirsi dei funerali decenti e che invece il Governo eufemisticamente definisce come ricchezza mobiliare. Voglio sapere con quale atteggiamento schizofrenico questo Parlamento potrebbe decidere che è giusto far pagare questa rapina ai pensionati e nello stesso tempo decidere - con questo decreto - un rimborso di 10.000 miliardi non a chi ha pagato più tasse del dovuto - anche questo equivoco infatti dobbiamo sciogliere - ma a chi vive strutturalmente sul recupero delle imposte: mi riferisco alle banche e alle finanziarie. Infatti, la tabella a) allegata alla relazione evidenzia che vi sono 7.750 persone giuridiche che devono avere un rimborso globale di 8.100 miliardi, cioè mediamente devono avere un rimborso di 1.050 milioni ciascuno. Quindi a queste persone che non hanno pagato andiamo a regalare 1.050 milioni di media, al tasso del 13 per cento - poichè questo è il regalo che si vuol fare - invece di farli aspettare ed avere i rimborsi al tasso del 9 per cento.

A questo punto, il Parlamento si decida: se ci sono da fare dei sacrifici, da che parte bisogna farli? Chi deve pagare le tasse? È più giusto che si paghino, come dice la Costituzione, proporzionalmente e progressivamente e quindi in misura maggiore chi più ha? Allora, se quelli che hanno i depositi, pure di poche migliaia di lire, devono pagare il 6 per mille, questi che devono avere i rimborsi, che hanno quindi come un deposito nelle casse dello Stato di un miliardo, paghino anche di più del 6 per mille. Questo è il coordinamento che il Parlamento deve fare e coerentemente noi votiamo per il non passaggio agli articoli.

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, i senatori liberali non voteranno a favore della proposta di non passaggio agli articoli del senatore Rastrelli per le considerazioni di merito che si legano al complesso degli articoli di questo decreto, in parte avanzate dal senatore Forte.

I senatori liberali, però, condividono nel merito molti degli argomenti che ha fatto valere il senatore Rastrelli.

In particolare, noi abbiamo già espresso in Commissione e in altre occasioni il nostro avviso contrario ad un provvedimento che vari per legge nuovi estimi catastali slegati dalla redditività effettiva degli immobili.

Con questo i senatori liberali non pensano affatto di venir meno al voto di fiducia espresso due settimane fa a questo Governo, ma, viceversa, intendono sottolineare come ogni considerazione sul tema debba, per l'appunto, iscriversi nel contesto del recente «decretone» sulla manovra economica, già richiamato da chi mi ha preceduto.

A questo proposito ci riferiamo a quanto in quel decreto si prevede sull'equo canone e quindi, implicitamente, ma direi forse anche esplicitamente, sulla redditività degli immobili: proprio per non perdere l'occasione di definire in un quadro normativo coerente e complessivo la questione degli estimi catastali, a noi sembra di non poter condividere oggi per domani la soluzione improvvisata che si è delineata all'articolo 2 di questo decreto.

Di fatto noi abbiamo una riformulazione di incerta costituzionalità, come è emerso, del resto, dalle osservazioni fatte dalla 1ª Commissione, per tanta parte in contrasto con molti dei principi di scienza delle finanze, come è stato richiamato negli interventi dei colleghi Visco e Scognamiglio alla 6ª Commissione; si tratta soprattutto di una materia che comunque, quale che sia la decisione del Senato, sarà rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

In questo senso, nel momento in cui finalmente (e ne prendiamo atto con soddisfazione) cominciano a cadere quelle contraddizioni di malintesa socialità populistica che si legano all'equo canone e che concretamente si avvia il superamento di quella legislazione, i senatori liberali intendono ribadire tutte le loro riserve su un impianto tributario che comporta la tassazione del valore dei fabbricati e che potrebbe preconstituire lo sbagliato tentativo di basare ancora sul valore e non sulla redditività (sotto questo profilo ci riconosciamo in molte delle affermazioni del senatore Rastrelli) una nuova futura revisione dei cosiddetti nuovi estimi catastali. Pertanto, senza volerne assolutamente enfatizzare gli aspetti politici e quindi senza condividere la proposta di non passaggio agli articoli, ma senza abdicare a quella coerenza che in tutti questi anni i liberali hanno cercato di far valere su questa materia, noi facciamo valere la nostra contrarietà ai termini dell'articolo 2; ma non per questo, appunto, intendiamo associarci alla proposta del collega Rastrelli.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore della proposta di non passaggio agli articoli. La ragione di fondo che assiste la nostra decisione è da ricercare nel fatto che in sostanza ci troviamo di fronte a due decreti, uno emanato dal vecchio Governo e uno emanato dal Governo in carica, decreti che, in sostanza, sono contraddittori. È stato detto che il precedente decreto aveva motivazioni di ordine elettorale, e questo è vero. Esso effettivamente dava luogo alla necessità di una norma di copertura per ben 7.500 miliardi per il 1992. Il nuovo Governo invece ha emanato, in data 9 luglio, un decreto teso a recuperare alla finanza pubblica 30.000 miliardi.

A noi pare allora che un tempo di meditazione in ordine alle disposizioni che sono state assunte con il decreto approvato dal precedente Governo sia evidentemente necessario da parte del nuovo Governo. Potrebbe trattarsi di disposizioni che, rispetto alle nuove prospettive della situazione della finanza pubblica italiana, possono anche non reggere più, a fronte dei provvedimenti che devono invece essere assunti per un effettivo o presunto risanamento.

Comunque, se la proposta di non passaggio agli articoli verrà respinta, il Gruppo repubblicano non assumerà una posizione pregiudiziale nei confronti di tutti gli articoli. Vi sono infatti norme che possono ottenere il nostro consenso, così come ve ne sono altre che meritano invece il nostro dissenso. Sotto il profilo generale confermo comunque che il Gruppo repubblicano assumerà una posizione favorevole alla proposta di non passaggio agli articoli. (*Applausi dal Gruppo repubblicano*).

FAVILLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana desidero esprimere il parere contrario nei confronti della proposta in discussione. È vero che probabilmente non esiste il tempo materiale sufficiente perchè l'altro ramo del Parlamento possa convertire in tempo il decreto-legge, e quindi c'è il pericolo che il Governo debba procedere ad una reiterazione; ma a me sembra particolarmente importante che il Senato si pronunci sul contenuto del provvedimento, eventualmente apportandovi le modifiche che dovesse ritenere opportune, in modo che il Governo stesso possa tenerne conto.

Vorrei anche far presente che la necessità di salvaguardare la validità del decreto-legge costituisce per noi legislatori un obbligo morale, in quanto esso ha ormai fatto sì che il contribuente compisse degli atti previsti come regolari dal provvedimento e che, in mancanza di una conversione in legge della norma, risulterebbero vani. Quindi a me sembra che non sia moralmente corretto vanificare il comportamento del contribuente che ha ottemperato alle prescrizioni di una norma in quel momento in vigore.

Vorrei inoltre aggiungere che la questione riguardante l'articolo 1, cioè quella dei 7.500 miliardi di rimborsi per coloro che sono creditori di imposta al 31 dicembre 1985, non può essere messa sullo stesso piano di una entrata o di una non uscita, perchè, è veramente assurdo che si voglia equiparare come valore una entrata vera, reale e concreta, di cui l'erario ha bisogno, ad una finzione, cioè ad una non uscita che si avrebbe semplicemente non rimborsando il dovuto.

CROCETTA. Ma chi sono i soggetti che dovrebbero ricevere queste somme?

FAVILLA. Si tratta di crediti di imposta; non spettano a persone che possono essere considerate ricche; esistono, anzi, moltissime aziende che rischiano di trovarsi in difficoltà o forse anche di andare incontro al

fallimento semplicemente perchè lo Stato non paga loro il credito di imposta e perchè gli istituti di credito non consentono una esposizione finanziaria se non entro certi limiti.

Vi sono moltissime piccole o medie aziende, con una loro personalità giuridica, che sono creditrici di imposta e si trovano a non poter andare avanti.

Vorrei mettere in risalto anche un altro aspetto importante. In questo caso, non si prevede - come tra l'altro si dovrebbe - di rimborsare in contanti 7.500 miliardi ai creditori di imposte anteriori al 1985, ma di dare loro un titolo di credito, vale a dire, un titolo di Stato che verrà rimborsato soltanto negli anni successivi. Pertanto, l'esborso reale (non mi riferisco all'uscita in termini finanziari) da parte dell'erario sarà diluito nel tempo. Inoltre, l'interesse da corrispondere rappresenta semplicemente una partita di giro perchè esso decorre già da oggi sui crediti di imposta e continuerebbe a decorrere domani sui titoli. Sotto il profilo degli interessi non c'è alcun aumento di spesa.

Per queste ragioni ritengo che, non solo i rappresentanti della maggioranza, ma l'intero Parlamento dovrebbe procedere subito all'esame degli articoli (*Applausi dal Gruppo della DC*).

GUGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIERI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord assume una posizione precisa in relazione al nuovo decretone sulla manovra fiscale. In effetti, noi avevamo detto che molte parti del decreto erano da salvare. In particolare, siamo favorevoli al mantenimento dell'articolo 1.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2, alla cui stesura abbiamo anche partecipato, non avevamo previsto che il Governo lo avrebbe utilizzato per una manovra fiscale che noi riteniamo non corretta e non equa.

Sulla base di ciò, riteniamo di poter condividere la proposta del senatore Rastrelli ed eventualmente recuperare l'articolo 1, così come è stato proposto dal senatore Garofalo. Chiediamo quindi che l'articolo 1 venga recuperato attraverso la manovra fiscale messa in atto dal Governo recentemente. Possono esserci inoltre, altri punti da mantenere - come ha detto il senatore Favilla - che comunque possono essere considerati nell'ambito di questa nuova manovra fiscale, che ha colto un po' tutti di sorpresa.

In linea generale, siamo favorevoli alla proposta del senatore Rastrelli, vale a dire, di non votare il decreto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

CROCETTA. Signor Presidente, anche a nome dei senatori Piccolo, Marchetti, Manna, Vinci, Parisi, Giollo, Lopez, Sartori, Galdelli, Dionisi e Cossutta, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei sottolineare che nella proposta avanzata a nome del mio Gruppo si invitava il Governo ad esprimere il parere sulla richiesta di soppressione dell'articolo 1. Infatti, se diamo un'occhiata al prossimo calendario sia della Camera dei deputati, sia del Senato della Repubblica, anche un eventuale decreto-legge reiterato non potrà essere discusso, per cui decadrà anch'esso.

La nostra proposta era quindi di sopprimere l'articolo 1 e discutere i rimanenti che abbiamo esaminato e approvato in Commissione.

Credo che si tratti di una proposta del tutto ragionevole. Desidero nuovamente invitare il Governo a verificare se nel calendario dei lavori parlamentari dei prossimi due mesi sia possibile approvare un eventuale decreto-legge reiterato.

Signor Presidente, chiedo quindi al Governo di esprimersi a tal proposito.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente. Poichè abbiamo votato richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, rimane in piedi la proposta di stralcio dell'articolo 1, avanzata dal senatore Garofalo.

PRESIDENTE. La proposta di non passaggio agli articoli non è stata ancora votata.

* LIBERTINI. È vero, mi scusi. Comunque, dal momento che la proposta di stralcio dell'articolo 1 è stata rivolta come semplice invito al Governo, preannuncio che presenterò una proposta di stralcio formale.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, nell'ordine logico delle votazioni ha la precedenza la proposta globale, cioè quella relativa al non passaggio all'esame degli articoli. Una volta respinta quest'ultima, si pone, in via subordinata, la questione sollevata dal senatore Garofalo, riguardante lo stralcio dell'articolo 1, su cui il Governo esprimerà il suo parere.

Quindi, mi permetto di chiedere alla Presidenza di procedere nelle votazioni secondo questo ordine logico.

PRESIDENTE. È quello che mi accingo a fare. Ritengo che si debba innanzitutto votare la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli. Una volta accertata la volontà dell'Assemblea, se la proposta di non passaggio all'esame degli articoli non verrà approvata, allora si potrà discutere e votare la proposta di stralcio subordinata, sulla quale il Governo si dovrà esprimere.

CROCETTA. Ma se il Governo non ci risponde?

PRESIDENTE. È inutile pretendere che il Governo risponda prima che si sia completata una fase procedurale preliminare.

Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Rastrelli.

È approvata.

(Applausi dalla destra, dall'estrema sinistra e dal Gruppo della Lega Nord).

MAZZOLA. Chiediamo la controprova. *(Commenti del senatore Crocetta).*

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, la invito a rimanere più calmo. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

(Vivi applausi dal centro, dalla sinistra e dal centro-sinistra).

MONTRESORI. I senatori segretari imparino a contare!

PRESIDENTE. Senatore Gianotti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, accolto dal Governo come raccomandazione?

GIANOTTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Leonardi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

LEONARDI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei naturalmente dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista, ma voglio anche aggiungere una considerazione più generale.

Quest'ordine del giorno è importante perchè si pronuncia contro la reiterazione a raffica e l'uso improprio dei decreti-legge, una questione che abbiamo più volte lamentato.

A tal riguardo, vorrei rilevare in primo luogo un elemento di contraddizione. Mi auguro che quest'ordine del giorno - che come tutti sapete è stato presentato dalla Commissione - venga votato dalla quasi generalità dell'Assemblea. Però, non capisco come esso possa essere votato dalla quasi unanimità dell'Assemblea e poi si possa, come se nulla fosse - come faceva poco fa il senatore Forte, che ho interrotto e me ne scuso, ma vi era una valida ragione - parlare della reiterazione come di un fatto normale. Non si può affermare che la reiterazione di un decreto-legge non è un fatto anomalo o straordinario, ma normale: ormai i decreti vengono emanati per essere reiterati.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue LIBERTINI). Colleghe, vorrei sottolineare che la reiterazione di un decreto-legge vanifica il Parlamento, perchè tale atto normativo entra in vigore il giorno della sua emanazione. Deve essere convertito in legge entro 60 giorni da tale data, ma produce egualmente i suoi effetti; se viene reiterato più volte può produrre i suoi effetti anche per 90 giorni e, supponendo che il Parlamento non lo converta in legge, si creerebbe una situazione giuridica di straordinaria confusione.

Quindi, la reiterazione di un decreto-legge non è altro che un ricatto improprio; non ha alcun senso stabilire allora che esso deve essere discusso e convertito in legge entro 60 giorni, come afferma anche la nostra Costituzione (più precisamente dovrebbero essere 30 giorni per il Senato e 30 per la Camera dei deputati)!

Ma perchè dobbiamo correre per un decreto che comunque il Governo reitererà? Questo è il primo elemento.

Secondo elemento: perchè si fanno decreti-legge che visibilmente non hanno i requisiti di necessità ed urgenza, che non sono requisiti soggettivi, bensì oggettivi? Un decreto-legge che reca date oggi del 1994, 1995 e 1996 è chiaramente incostituzionale. Questo problema noi lo abbiamo sollevato durante le consultazioni con il presidente Scalfaro, e ci ha dato ragione, non svelo segreti; lo abbiamo sollevato con il presidente incaricato Amato, e ha detto che avevamo ragione.

Dopo di che sul tavolo c'è una scarica di decreti reiterati o impropri. Di più: la Commissione elabora un ordine del giorno che noi votiamo, perchè ci pare importante, ma esso è un impegno serio del Parlamento o viceversa quel mezzo sigaro toscano che, insieme alla croce di cavaliere, Vittorio Emanuele dava a chiunque, cioè acqua fresca? Questo è il problema che noi poniamo e per questo voglio dire ai colleghi, scusandomi con loro per il fastidio che arrechiamo, che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno, ma faremo qualcosa di più per garantire che esso sia attuato. Contro i decreti del Governo che riteniamo impropri o reiterati, eserciteremo una sistematica azione ostruzionistica, perchè quei decreti sono fuori delle regole del gioco e nelle regole del gioco il Governo deve tornare.

Ho detto nella Conferenza dei Capigruppo, e ripeto qui di fronte a tutti i colleghi, che se il Governo limita i decreti a quelli strettamente necessari, e cioè relativi al dettato costituzionale, e se evita la reiterazione, noi, che pure siamo un'opposizione radicale, collaboreremo perchè il decreto-legge sia discusso rapidamente e nei tempi utili; voteremo contro, faremo le nostre denunce se non siamo d'accordo, ci asterremo o voteremo a favore se siamo d'accordo, ma collaboreremo attivamente perchè il decreto-legge sia esaminato nei termini regolamentari. Ma questo solo alla condizione che ci siano decreti-legge non reiterati e decreti-legge propri rispetto al dettato costituzionale. Se si esce da queste regole noi siamo tenuti a non rispettare neppure delle regole di convivenza. Perciò chiedo scusa ai colleghi, ma quando si vedranno venti iscritti a parlare di Rifondazione comunista, si sappia che dietro c'è una volontà dichiarata; perchè noi ostruzionismi striscianti non li facciamo e non li faremo mai, vogliamo una condotta del Parlamento agile e rapida in cui ciascuno si possa pronunciare, ma esigiamo il rispetto delle regole.

Consentitemi di dire che questa dichiarazione ha tanto più valore oggi, quando probabilmente il Senato sarà investito da una gravissima questione: l'idea di una legge delega, che è un vero e proprio stravolgimento dei ruoli istituzionali e che noi consideriamo in sé una violazione della Costituzione.

Dunque deve essere chiaro che noi, mentre siamo disponibili a gestire insieme i lavori perchè vi sia celerità e trasparenza nelle diverse opinioni di ciascuno, siamo altrettanto decisi a usare ogni mezzo per frenare l'abuso che si fa e che ogni giorno riduce il Parlamento a una mera cassa di registrazione, ad un soggetto che non è quello previsto dalla Costituzione della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, colleghi e colleghe, a proposito di questo ordine del giorno rilevo quanto meno un'incongruenza. Si chiede di evitare che le norme contenute nei decreti-legge siano caratterizzate da eterogeneità. Ma abbiamo già una legge dello Stato, quindi ben più cogente rispetto ad un ordine del giorno, la legge n. 400 del 1988, che,

all'articolo 15, comma 3, prevede che i decreti-legge debbano avere contenuto specifico omogeneo: il principio è già previsto nella legge.

È chiaro che il Governo continuamente disattende questa legge che, guarda caso, si intitola «Disciplina dell'attività di Governo»; il Governo disattende tranquillamente le leggi della Repubblica facendo decreti disomogenei. L'esempio che abbiamo sotto gli occhi riguarda il disegno di legge n. 325 che contiene circa 40 articoli, praticamente nessuno connesso con l'altro. Ebbene, se il Governo disattende una norma di legge, che speranza possiamo avere che si attenga ad un ordine del giorno? Ritengo quindi perfettamente inutile perdere tempo per votare questo ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, l'ordine del giorno in esame è stato presentato dalla Commissione e in quella sede è stato firmato da tutti. Ritengo si tratti di un ordine del giorno molto opportuno e vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che l'invito a non inserire nei decreti-legge le norme più disparate è un invito che cade a proposito: presso la Commissione bilancio è infatti in discussione un decreto composto di 41 articoli e nel quale è contenuto di tutto, dalle norme relative ai piani regolatori a quelle che riguardano la Torre di Pisa, una congerie di disposizioni nella quale è difficile orientarsi; so che vi sono termini in scadenza, però il problema rimane.

Ritengo anche utile sollevare un'altra questione: i decreti-legge devono avere contenuti chiari anche dal punto di vista dei richiami alle altre norme, perchè a volte risulta difficilissimo orizzontarsi nella selva di numeri e di citazioni, che rimandano ad altre citazioni ancora, presenti in molti testi.

Credo sia inoltre giusto chiedere che nei decreti-legge siano inserite norme di interpretazione autentica spesso utili per sanare delle situazioni: nel provvedimento in esame vi è il caso della norma relativa agli estimi che rappresenta un vero pasticcio. Un certo modo di legiferare non permette a noi parlamentari e in generale agli operatori del diritto di fare pienamente il proprio dovere e molte volte crea nel paese situazioni di difficoltà e di confusione che non servono nè all'attività legislativa nè al prestigio delle istituzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

PROCACCI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, dichiara di non avere nulla da osservare in

generale. Circa l'articolo 1, comma 13, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, avendo la Commissione ambiente espresso parere egualmente contrario. Per quanto concerne poi gli articoli 4 e 5, fa presente che essi non costituiscono modalità di copertura corrette, essendo basati su presunzioni di comportamenti del mercato che possono anche non verificarsi: pertanto il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

Esprime poi parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione per l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), mentre, per l'articolo 7, comma 4, condiziona, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, il parere di nulla osta a che venga esplicitamente indicata la denominazione dello stanziamento ivi richiamato e cioè «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il "Progetto Milano")».

Quanto poi agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, sui seguenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 9.4».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non avere, per quanto di propria competenza, nulla da osservare, ad eccezione dei seguenti emendamenti: 1.17, 1.6, 1.7, 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 4.1, 5.2, 8.0.1 (limitatamente al comma 1), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

La Commissione conferma poi, sempre ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, la contrarietà sull'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del testo del decreto».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti pervenuti dall'Assemblea, dichiara, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, la propria contrarietà sui seguenti: 1.18, 1.19, 1.21, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.3, 4.4, 1.16, 1.15, 9.5. Sui restanti emendamenti dichiara il proprio nulla osta.

Fa presente che è da intendersi revocato il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento 8.0.1, limitatamente al comma 1, in quanto trattasi di norma già esistente nell'ordinamento e che non comporta un onere aggiuntivo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la nuova formulazione dei due emendamenti 3.7 e 4.4, ribadisce il parere contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, dato il carattere del tutto presuntivo ed eventuale delle coperture offerte».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie, è convertito in legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, compresi quelli adottati, prodotti e sorti fino alla data del 27 febbraio 1992 sulla base della disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge, e del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Avverto che, per effetto del parere della 5ª Commissione, nel corso della seduta potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, poco fa sono stati rivolti da parte dell'Aula degli appelli al Governo, il quale però è rimasto silente. Vorrei, pertanto, far osservare al Presidente del Senato, ai colleghi e allo stesso Governo che abbiamo appena votato, quasi all'unanimità, un ordine del giorno che invita ad emanare decreti omogenei, escludendo materie che non c'entrano nulla con gli obiettivi del decreto; onorevole De Luca, da lei vorrei una risposta al riguardo.

In secondo luogo, le Commissioni competenti del Senato hanno ripetuto in modo autorevole la sostanza dell'ordine del giorno, perchè i pareri negativi da esse espressi sono, in realtà, richieste di stralcio, simili a quelle che il senatore Garofalo avanzava poco fa.

Pertanto, siamo di fronte ad un decreto chiaramente anomalo, non perchè lo dice l'opposizione, ma perchè lo dichiarano le Commissioni parlamentari del Senato; se accadesse che con un voto qualificato il Senato approvasse quegli articoli, significherebbe intanto che l'ordine del giorno è stato votato per scherzo - un macabro scherzo...

PRESIDENTE. Senatore Libertini, per favore non svolga un intervento, ho capito quello che lei ha detto.

* LIBERTINI. Arrivo ad un altro punto. In secondo luogo, ciò vorrebbe dire che, in realtà, il lavoro delle Commissioni non conta niente, perchè c'è una regia che sovrasta le Commissioni. Pertanto, chiederei bonariamente al Governo di prendere in considerazione le proposte di stralcio, il che consentirebbe di approvare rapidamente alcune parti del decreto. Ritengo che si tratti di una richiesta seria; se poi il Governo vuole, faremo tutte le votazioni qualificate del mondo e

assisteremo ad uno spettacolo disdicevole per il Senato, a meno che la coscienza dei colleghi non li porti alla coerenza.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, il rappresentante del Governo ha ascoltato le sue considerazioni, come, del resto, il Presidente di quest'Aula, il quale non può fare niente altro che dare la parola ai senatori che hanno presentato gli emendamenti. Quando il Governo desidererà parlare, la Presidenza gli darà immediatamente la parola.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo risponderà quando esprimerà il parere sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992. Le operazioni di riscontro devono essere effettuate secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze e devono essere completate entro il 15 ottobre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta si

provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Coloro che, non trovandosi

nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:

«7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

10. La disposizione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

12. Le disposizioni degli articoli 39, comma 6, 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano se i versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della stessa legge, sono eseguiti entro il 19 giugno 1992. La disposizione dell'articolo 62-bis della predetta legge n. 413 del 1991, indicata nell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, si applica anche se il versamento della prima rata è eseguito entro la data suddetta. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, 62-bis, comma 3, e 63, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si considerano validamente presentate entro il 30 giugno 1992. I termini del 1° e del 15 giugno 1992 indicati nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, sono differiti, rispettivamente, al 19 e al 30 giugno 1992; il termine del 1° giugno 1992 indicato nell'articolo 1, comma 6, del predetto decreto-legge n. 269 del 1992 è differito al 30 giugno 1992.

13. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga di Ravedis è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1992 e di lire 25 miliardi nel 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1985» con le altre: «31 dicembre 1990».

1.1

PAINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al netto degli interessi» con le altre: «comprensivo degli interessi».

1.18

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta» con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

1.19

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 giugno 1992» con le altre: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 1992» con le altre: «15 settembre 1992».

1.2

PAINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 1992» con le altre: «15 settembre 1992».

1.20

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 15 giugno 1992», inserire le seguenti: «e dopo controllo da parte degli uffici competenti».

1.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1 aggiungere in fine le parole: «negoziabili sul mercato mobiliare senza alcun vincolo».

1.3

PAINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, facendo salve quelle già presentate a norma del decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992».

1.10

LA COMMISSIONE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 ottobre 1992» con le altre: «entro il 31 dicembre 1992» e sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1992» con le altre: «fino alla stessa data».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad emettere titoli di Stato», inserire le seguenti: «aventi libera circolazione».

1.11

LA COMMISSIONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «non inferiore a quello riconosciuto» fino a: «imposta» con le altre: «non inferiore a quello corrisposto agli acquirenti di titoli pubblici nel periodo immediatamente precedente».

1.4

PAINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta», con le altre: «corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta».

1.21

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «7.500 miliardi», con le altre: «5.000 miliardi».

1.22

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO, MARCHETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso decreto sono determinate», con le altre: «si applicano».

1.23 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO, MARCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1985» con le altre: «31 dicembre 1991».

1.7 CAPPELLI, SCAGLIONE, PERCIVALLE, PAGLIARINI, LEONI, TABLADINI, PAINI, BOSCO, ROSCIA

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1985» con le altre: «31 dicembre 1990».

1.5 PAINI

Al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta», con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

1.24 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 4, sopprimere le parole: «per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi,» nonchè le parole: «, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5»;

conseguentemente sopprimere il comma 5.

1.25 (Testo corretto) PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Le procedure semplificate» fino alle parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992».

1.27 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Sopprimere il comma 7.

1.28 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 7, sostituire le parole: «lettere a), d) ed e)» con le altre: «lettera e)».

1.34 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Sopprimere il comma 11.

1.32 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72, sono abrogate. È altresì abrogato l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura a tutti gli interessi dei singoli conti correnti, compresi quelli reciproci intrattenuti dalle aziende o istituti di credito».

1.33 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 11, sopprimere le parole: «, premi ed altri frutti».

1.26 PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARISI Vittorio, GIOLLO

Sopprimere il comma 12.

1.12 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Non sono dovute sanzioni amministrative a carico dei contribuenti che abbiano erroneamente compilato le dichiarazioni integrative ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e conseguentemente versato importi inferiori alle somme dovute. Su questi importi sono dovuti dal contribuente, entro sessanta giorni dal rilievo dell'ente accertatore, gli interessi al saggio legale, che vanno versati con le stesse modalità previste dalla legge n. 413 del 1991 per il versamento delle imposte. Il contribuente ha diritto al rimborso senza interessi delle maggiori somme erroneamente versate entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.6 CAPPELLI, SCAGLIONE, PERCIVALLE, PAGLIARINI, LEONI, ROSCIA, TABLADINI, PAINI, BOSCO

Sopprimere il comma 13.

1.13 LA COMMISSIONE

Al comma 13, sostituire le parole: «Per la prosecuzione dei lavori di costruzione», con le altre: «Per il completamento».

1.35

DI BENEDETTO, MICOLINI, CARPENEDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 298 prevede l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni Iva, relativi ai periodi chiusi al 31 dicembre 1985. L'emendamento 1.1 prevede l'allungamento di tale termine al 31 dicembre 1990. Infatti, mi sembra assurdo e poco dignitoso, dopo oltre sette anni di attesa del rimborso del credito fiscale da parte dei contribuenti, che questa Aula discuta se concedere i rimborsi o se rinviarli ancora di anni.

Mi pare che così venga a mancare la certezza del diritto: o questi crediti esistono, e quindi deve esserci un impegno da parte dell'amministrazione finanziaria a rimborsarli, oppure questi crediti sono fasulli e allora si deve avere il coraggio, con un atto legislativo, di annullarli. A questo proposito io ritengo che vi sia un'amministrazione finanziaria con organi di controllo preposti alla verifica delle dichiarazioni dei redditi e, pertanto, se questi ultimi hanno svolto il loro lavoro e fatto il loro dovere, ciò significa che tali crediti sono realmente esistenti e quindi nessuno può impedirne o annullarne il rimborso.

Si è detto da parte di alcuni colleghi che la manovra testè approvata dal Governo prevede dei sacrifici a carico dei contribuenti e quindi, anzichè chiedere questi sacrifici onerosi attraverso la tassazione degli immobili e dei depositi bancari, sarebbe forse più corretto bloccare i suddetti rimborsi. Io vorrei far presente ai colleghi, però, qui in Aula che se il Governo ha approvato una manovra per raccattare 30.000 miliardi e per coprire il maggiore *deficit* del bilancio statale, questo si deve a una colpa, a un errore dei Governi e dei Ministri precedenti che hanno portato ad un disastro, ad uno sfascio della finanza pubblica, che non può essere scaricato sui contribuenti. Questi crediti sono importi effettivamente corrisposti dai contribuenti, non rappresentano un regalo dello Stato e quindi, se la amministrazione finanziaria ha effettuato i controlli, ne consegue che essi sono reali ed esistenti, questo non possiamo nascondercelo. Io ritengo, per dignità di questa Assemblea, che non possiamo limitarci a discutere dei crediti antecedenti al periodo di imposta 31 dicembre 1985, ma che anche noi dobbiamo allinearci alla legislazione degli altri paesi europei, dove mi risulta che, a distanza di sei mesi al massimo dalla presentazione delle relative dichiarazioni fiscali, l'amministrazione finanziaria provveda al rimborso degli eventuali crediti.

Pertanto, propongo che la scadenza del 31 dicembre 1985 venga sostituita con quella del 31 dicembre 1990.

In merito all'emendamento 1.2, il testo del decreto-legge prevedeva, come termine di presentazione della richiesta di rimborso da parte delle imprese, il 15 giugno 1992; questa è una modifica tecnica in quanto il 15 giugno 1992 è già scaduto e quindi propongo che il termine sia spostato quanto meno al 15 settembre 1992.

Con l'emendamento 1.3, sempre relativo all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, chiedo che venga precisato che i titoli di Stato, con i quali si provvede al rimborso dei crediti di imposta superiori ai 100 milioni, siano titoli negoziabili sul mercato mobiliare senza alcun vincolo. In Commissione è stato detto da qualche collega che questo dovrebbe essere implicito. Tuttavia se la legge lo precisasse non sarebbe male.

Circa l'emendamento 1.4, a me pare, dal testo del decreto-legge, che vengano istituiti due tipi di titoli di Stato: titoli di «serie A», sui quali viene corrisposto il tasso di mercato di interesse, e titoli di Stato di «serie B» sui quali, mi pare di intendere dalla lettura del testo del decreto-legge, viene corrisposto il tasso di interesse previsto per i soggetti creditori di imposta, che attualmente la legge prevede pari al 9 per cento. Ritengo assurdo che si debbano creare due tipi di titoli di Stato (come io li definisco, di «serie A» e di «serie B»), e quindi lo scopo dell'emendamento 1.4 è di far sì che anche ai titoli di Stato corrisposti in pagamento dei crediti di imposta superiori ai 100 milioni venga corrisposto il tasso di interesse applicato sui titoli pubblici collocati sul mercato nel periodo immediatamente precedente.

* PICCOLO. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti all'articolo 1 di cui sono primo firmatario, eccetto gli emendamenti 1.22 e 1.23. Credo però che una premessa, per capire l'impostazione di alcuni emendamenti, che sono fra loro collegati, sia necessaria.

L'articolo 1, come è stato detto, già al suo interno tratta una serie di questioni del tutto eterogenee e scollegate l'una dall'altra. Si parla infatti in esso di una proroga dei termini del condono fiscale (fino al 30 giugno, non voglio allarmare nessuno), del rifinanziamento dei lavori della diga di Ravedis, dell'esenzione dalla ritenuta sugli interessi nei rapporti interbancari, dell'esenzione della contabilità e della fatturazione IVA per quanto riguarda le attività connesse ai servizi prestati alla manifestazione fieristica «Colombo '92», della facoltà, per coloro che sono creditori di imposta IVA, di acquistare beni di investimento o per ricerche e studi senza pagare l'IVA sulla base di una semplice dichiarazione sulla parola di essere creditori di imposta (sottraendosi in tal modo appunto al materiale pagamento dell'IVA), e, infine, di quella che noi riteniamo la parte essenziale, cioè il rimborso dei crediti, che rappresenta comunque - a meno di non incorrere in un errore di sottovalutazione - la parte più consistente di questo decreto perchè, almeno per quanto riguarda la cassa, concerne oltre 10.000 miliardi per il 1992.

Tali questioni sono suddivise in due categorie. La prima è quella del comma 1, che riguarda la concessione del rimborso, sotto forma di titoli di Stato, a tutti coloro che sono creditori per ogni imposta e per ogni anno, quindi per ogni credito relativo ad un solo anno e per ogni singola imposta, al netto degli interessi maturati, in misura non inferiore a lire 100 milioni. Coloro che, invece, non appartengono a questa prima categoria, che viene praticamente individuata come la categoria più ricca, sono quelli che vantano un credito inferiore a 100 milioni per ciascun anno e per ciascuna imposta, al netto degli interessi, nei

confronti dei quali avviene il rimborso secondo le norme previste al comma 4 e al comma 5 dello stesso articolo 1, cioè secondo le forme del rimborso accelerato, addirittura effettuato dallo stesso ufficio, mediante un ordine del pagamento, oppure - come dicevo prima - attraverso l'esenzione dal pagamento dell'IVA.

Ebbene, questo discrimine è il primo punto fondamentale su cui si appunta il nostro interesse. Quando, infatti, si utilizza la soluzione di far apparire un limite, quale quello di 100 milioni, per suddividere il percipiente ricco da quello meno ricco si dice una non verità, perchè, dal momento che i 100 milioni sono riferiti soltanto ad una singola imposta e ad un singolo anno di imposta, al netto degli interessi, ciò determina poi un calcolo effettivo per cui, sommando quel che ogni contribuente deve avere come rimborso fino al 1985 per i vari tipi di imposta (Iperf, Iperg, Iva, Ilor e così via) con gli interessi maturati, quel limite, come abbiamo detto nell'esame e nella discussione della questione pregiudiziale, non è più di 100 milioni, ma diventa di 1 miliardo, se è vero, come è vero, che 7.500 contribuenti a cui spetta questo tipo di rimborso, hanno un credito globale di 8.100 miliardi, vale a dire, più di 1 miliardo ciascuno.

Pertanto, coloro che appartengono alla seconda categoria, vale a dire coloro a cui spetta un rimborso più accelerato, privilegiato, addirittura per cassa, sono coloro che, dovendo avere meno di 100 milioni ogni anno per ciascuna imposta, al netto degli interessi, possono arrivare anche a 700, 800, 900 milioni di rimborso per effetto globale di questo decreto.

Di qui la nostra proposta: è giusto mantenere questa distinzione, vale a dire che i 100 milioni si riferiscano al netto degli interessi e quindi che questi ultimi non costituiscano anche l'importo del credito. Ecco perchè, con l'emendamento 1.18, proponiamo che i 100 milioni devono essere comprensivi degli interessi.

Per quanto riguarda poi l'emendamento successivo, 1.19, sosteniamo che i 100 milioni debbano essere globalmente considerati per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta. Intendiamo così creare uno scaglione più reale e ciò prospettando che chi deve avere dal fisco più di 100 milioni - questa è la sostanza dell'emendamento - li abbia attraverso titoli di Stato, mentre chi deve avere una somma globalmente inferiore a tale cifra li abbia attraverso quelle altre forme accelerate, di cui si parla ai commi 4 e 5.

L'emendamento 1.20, come del resto abbiamo detto in Commissione, resterebbe assorbito qualora il Senato approvasse l'emendamento 1.8 che prevede di spostare a 60 giorni il termine di riapertura delle domande per il rimborso e che nel decreto era fissato al 15 giugno. Ovviamente se viene modificata l'impostazione del decreto, bisogna che vi sia la possibilità di riaprire nuovamente i termini.

Da parte nostra era stata proposta la data del 15 settembre, ma l'emendamento resta valido soltanto nel caso in cui non venga approvato l'emendamento votato dalla Commissione all'unanimità.

Il successivo emendamento 1.21, a nostro avviso, caratterizza anch'esso la nostra impostazione rispetto a quella del Governo. Come dicevo prima, infatti, il discorso relativo ai 10.000 miliardi può essere riferito alla cassa perchè è vero che i debiti esistono; i 7.500 miliardi

sono comunque un debito dello Stato e sicuramente se non li paghiamo quest'anno dovremo pagarli l'anno prossimo. In questo senso ha ragione il senatore Favilla che tuttavia non ha ragione su un altro aspetto della questione: infatti, quel credito che abbiamo nei confronti dei contribuenti, vale a dire quei 7.500 miliardi, secondo la legislazione vigente saranno pagati con un interesse pari al 9 per cento.

Il decreto propone, invece, al terzo comma, che gli interessi che saranno riconosciuti, devono essere non inferiori a quelli riconosciuti dalle norme vigenti ai soggetti creditori di imposta. Se si dice «non inferiori al 9 per cento» significa che possono essere anche superiori a tale percentuale, poichè tutto è demandato al decreto ministeriale che dovrà essere emanato successivamente. Ora, dal momento che il Governo ha preparato la relazione tecnica finanziaria al decreto e nella tabella si specifica - si tratta poi dell'articolo 9 relativo alla copertura - che, per i 7.500 miliardi, dobbiamo iscrivere 925 miliardi all'anno del costo di interesse, se la matematica non è un'opinione, una tale iscrizione, su 7.500 miliardi, corrisponde ad un interesse del 13 per cento.

È in questo senso il problema politico da noi posto. È giusto fare questa operazione di rimborso di 7.500 miliardi per persone che non sono tra le più povere del nostro paese? Infatti, i soggetti beneficiari possono essere identificati nelle banche, nelle grosse società finanziarie e in coloro che, per i meccanismi perversi della nostra legislazione, invece di pagare le imposte diventano creditori di esse. Per parlare con chiarezza esistono molte norme elusive in base alle quali si pagano aliquote diverse e, magari, si compra la merce, pagandola una aliquota superiore e poi la si rivende come prodotto lavorato, ad un'aliquota inferiore, e chi fa questi «giochetti» invece di versare l'IVA diventa creditore e grazie a questo meccanismo riceve dei regali, perchè, quando si vanno a considerare i prezzi, si tiene conto dei costi reali.

Ed allora, per corrispondere un regalo a questa gente, è giusto aumentare (questo è il senso dell'operazione) il tasso di interesse dal 9 al 13 per cento? È giusto gravare una situazione già disastrosa per le finanze dello Stato con un onere aggiuntivo di 300 miliardi l'anno (questa è la spesa che dovremmo sopportare)?

Il nostro emendamento non lascia alcuna discrezionalità al Governo ed al decreto successivo: stabiliamo che il tasso di interesse deve essere corrispondente a quello riconosciuto per il credito d'imposta. In altre parole, fissiamo noi, come Parlamento, esercitando il nostro potere, il tasso di interesse al 9 per cento, ossia ad una misura pari a quella riconosciuta dalla legge al creditore di imposta, senza nulla togliere a nessuno, neanche a questa categoria di grossi percipienti di rimborsi.

Coloro che riceveranno il 9 per cento di interesse sul rimborso - mi ricollego a quanto dicevo nella discussione sulla pregiudiziale - riceveranno molto di più di quanto non avrebbero ottenuto se lo Stato avesse rimborsato prima queste somme ed essi le avessero tenute in banca, dal momento che questa non avrebbe mai corrisposto un interesse maggiore del 9 per cento; inoltre, quelle somme oggi sarebbero state soggette alla tassa del 6 per mille che invece non inciderà su questi 7.500 miliardi, trattandosi di crediti dello Stato.

L'emendamento 1.24 deve considerarsi collegato all'emendamento 1.19, con il quale abbiamo proposto di sostituire le parole «per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta» con le altre «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi di imposta» relativamente a coloro che vanno a rimborso con i titoli di Stato. È chiaro infatti che occorre elevare il medesimo limite per coloro che invece ottengono un rimborso agevolato.

L'emendamento 1.25 deve intendersi collegato al successivo emendamento 1.27, laddove si propone la soppressione della procedura semplificata. In particolare, esso tende ad escludere il rimborso agevolato per i crediti di imposte sui redditi.

È stata introdotta la procedura semplificata, che consiste nella corresponsione del rimborso attraverso un semplice ordinativo di pagamento firmato da parte del capo dell'ufficio finanziario, senza la previsione di alcuna forma di controllo più incisivo e più pressante su poste che, come abbiamo detto prima, secondo l'impostazione del Governo, possono arrivare a diverse centinaia di milioni. Ecco perchè, se resta l'impostazione del Governo, questi emendamenti assumono anche maggiore valenza rispetto a quelli precedenti. Infatti, se riduciamo il numero di coloro che accedono alla procedura semplificata di rimborso, può giustificarsi maggiormente la previsione di un ordinativo firmato dal capo ufficio per rimborsi di 10, 20 o 30 milioni. In caso contrario, andremo incontro a qualcosa di molto rischioso, ad una voragine nei conti dello Stato, nonchè alla possibilità di gestione non corretta di questi rimborsi.

L'emendamento 1.28 propone la soppressione del comma 7, il quale introduce una nuova normativa fiscale che, a nostro parere, è estremamente pericolosa e contraddice l'impostazione prospettata dal nuovo Governo in materia fiscale, a proposito della quale si è dichiarato che si tenderà a semplificare la procedura fiscale, a renderla più chiara e leggibile. Invece, per la prima volta - che io sappia - si introduce la possibilità, per coloro i quali sono creditori strutturali d'imposta, di rendere una mera dichiarazione all'ufficio fiscale, nella quale si comunica di essere creditore d'imposta per somme superiori a 5 milioni e l'intenzione di avvalersi della facoltà di non pagare l'IVA su determinati acquisti, spese di investimento, studi e ricerche. Tale dichiarazione verrebbe puramente consegnata all'ufficio, secondo la previsione legislativa, e faculterebbe il contribuente, che si dice creditore, di rendere una comunicazione di intenti a colui che deve vendere o erogare il servizio nella quale annuncia la volontà di avvalersi di detta facoltà per cui, essendo creditore di IVA nei confronti dello Stato, pretende di acquistare beni di investimento senza pagare l'imposta sul valore aggiunto. Con questa semplice dichiarazione, annotata nei registri di chi vende e di chi compra, secondo un ordine progressivo e sulla base di determinati modelli, non si fa che aggiungere ulteriore farraginosità a quella macchina fiscale che si vuole semplificare e si sottrae colui che eroga il servizio alla responsabilità solidale del pagamento di imposta, in quanto, avendo ricevuto la dichiarazione dall'acquirente di essersi avvalso di tale facoltà, non risponde più dell'Iva. Inoltre, si introduce la facoltà di vendere merci, beni e servizi senza far pagare contestual-

mente e materialmente l'Iva, con le possibilità di imbrogli, di elusione dei nuovi controlli e di meccanismi perversi che lascio immaginare ai colleghi.

Da qui deriva la nostra domanda: non sarebbe più opportuno a questo punto che il Governo introducesse un meccanismo molto più semplice e sollecito di rimborso dell'imposta nei confronti di un creditore, piuttosto che introdurre questa dichiarazione di intenti, questa «parola d'onore» tesa a non pagare l'Iva sugli acquisti?

L'emendamento 1.34 è subordinato al precedente: qualora la proposta di sopprimere il comma 7 non venisse accolta, chiediamo che questa facoltà venga limitata soltanto a coloro che sono creditori d'imposta perchè acquistano sull'estero, escludendo quindi le lettere a) e d), relative ai cosiddetti creditori strutturali per differenza di aliquota, che non usufruirebbero più di questo privilegio.

Con l'emendamento 1.29 chiediamo la soppressione dell'intero comma 9 con il quale si introduce una esenzione dalla ritenuta fiscale, anche nel regime ordinario, per coloro che prestano servizi collegati all'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92». La motivazione di tale esenzione appare piuttosto singolare e pressapochista: essa verrebbe concessa per il semplice fatto che è stata richiesta da qualcuno. Credo che uno Stato che debba legiferare in termini di astrattezza e di generalità non possa prevedere l'esenzione dagli obblighi di una norma di legge soltanto perchè qualcuno lo chiede: o si fissa un principio che sia valido per tutti e che riconosca a tutti un diritto, oppure un principio del genere non viene individuato e quindi non può essere valido neanche per coloro che prestano servizi collegati alla partecipazione all'Esposizione internazionale «Colombo '92». Per tale ragione proponiamo la soppressione del comma 9 dell'articolo 1, individuando come ipotesi subordinata, con l'emendamento 1.30, l'esenzione fiscale per quanto riguarda la restituzione al demanio delle opere permanenti realizzate in occasione delle manifestazioni fieristiche di cui sopra. Un'ulteriore ipotesi subordinata viene individuata con l'emendamento 1.31: se un simile principio è giustificato e valido per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi inerenti alla partecipazione all'Esposizione internazionale «Colombo '92», essa deve essere introdotta anche per tutte le occasioni analoghe e quindi l'esenzione deve valere per tutte le esposizioni e le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono in Italia. In altre parole, vogliamo che tutti coloro che dall'estero vengono ad esporre a «Colombo '92» si trovino nelle stesse identiche condizioni di coloro che vengono ad esporre in occasione di altre fiere internazionali. Secondo noi, peraltro, non è vero che questa norma dà soltanto applicazione ad una facoltà, poichè essa modifica la legislazione vigente.

L'emendamento 1.32 chiede la soppressione dell'intero comma 11, quello che prevede la possibilità di esenzione dall'obbligo della ritenuta fiscale sul pagamento degli interessi nei rapporti interbancari. Come ebbi a dire pochi giorni fa nel corso della discussione generale, anche in questo caso siamo purtroppo di fronte ad una differenziazione tra i poveri, che sempre più generalmente pagano le tasse, e i ricchi, che sempre più spesso riescono ad eluderle. Sui normali depositi bancari, sui conti correnti, sui libretti e sugli interessi relativi che vengono

corrisposti a qualsiasi comune mortale e privato cittadino, la banca trattiene come ritenuta d'imposta il 30 per cento, per poi versarlo allo Stato. A sua volta, poi, la banca o impiega queste somme attraverso prestiti ai privati, facendosi poi pagare anche i relativi interessi, o le riversa, se non ha impieghi migliori, nei depositi interbancari presso gli istituti centrali o presso la Banca d'Italia.

Sugli interessi che vengono erogati in questi rapporti tra istituti centrali, casse di risparmio, banche popolari, eccetera, è stata già introdotta una norma che prevede l'esenzione della trattenuta del 30 per cento sugli interessi. Ora si vuole introdurre un'ulteriore esenzione anche per quanto riguarda i rapporti normali di impiego interbancario, lasciando quindi quest'obbligo fiscale soltanto nei confronti dei privati cittadini verso le banche e non nei rapporti di investimento tra le banche. Ciò rappresenta un regalo di diversi miliardi (nella previsione delle tabelle si parla di qualcosa come 700 miliardi lasciati alle banche) e credo costituisca una cosa assolutamente iniqua per le ragioni che abbiamo detto innanzi, anche di contesto economico nazionale.

L'emendamento 1.33 è subordinato all'1.32, proprio nel senso che si dà un'interpretazione della norma vigente, o meglio di quelle norme che hanno già esentato i rapporti con gli istituti centrali delle casse di risparmio e con la Banca d'Italia nel senso da noi indicato.

Anche l'emendamento 1.26 è subordinato a questi, poichè qui non solo si va ad esentare dalla trattenuta fiscale il pagamento degli interessi, ma si introduce anche il principio dell'esenzione per i premi e per i frutti, cioè praticamente anche per i titoli di Stato, per i Bot e per i rendimenti di tutti gli altri titoli. Noi riteniamo che quanto meno su questi la ritenuta debba essere mantenuta, qualora le altre proposte principali non siano accolte. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la votazione nominale su tutti gli emendamenti del disegno di legge al nostro esame.

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo ha presentato numerosi emendamenti all'articolo 1, efficacemente illustrati dal collega Piccolo. Gli emendamenti all'articolo 1 che il senatore Piccolo non ha illustrato sono l'1.22 e l'1.23.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.22, si tratta della riduzione dell'importo massimo di lire 7.500 miliardi, previsto nel testo presentato dal Governo, a 5.000 miliardi; tale diversa previsione è una conseguenza dell'emendamento 1.18, in quanto la sostituzione delle parole «al netto degli interessi», con le parole «comprensivo degli interessi», al comma 1 dell'articolo 1, e dell'espressione «non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta», con l'espressione che noi proponiamo, per cui si tratta di sommare assieme i vari tipi di imposta e di non tener conto delle singole imposte, consente di arrivare a prevedere una riduzione da 7.500 a 5.000 miliardi, di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Con l'emendamento 1.23 proponiamo, al comma 3, primo periodo, di sostituire le parole: «Con lo stesso decreto sono determinate», con le altre: «si applicano». Tale emendamento è giustificato dal fatto che,

secondo noi, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli sono già determinate nel comma 2 dell'articolo 1 e quindi si tratta di contenere l'intervento decretizio del Ministro nelle modalità già determinate dall'articolo 2 e non di determinare nuove modalità e procedure di assegnazione dei titoli, come risulterebbe invece se mantenessimo la dizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del testo originario del Governo.

In conclusione, il primo emendamento costituisce uno svolgimento logico e realistico della previsione sviluppata dal senatore Piccolo, mentre il secondo vuol sottolineare l'esigenza che con il decreto del Ministro del tesoro ci si limiti ad applicare le modalità e le procedure già previste, senza introdurre modalità e procedure speciali che costituirebbero una soluzione ulteriormente criticabile in sede di conversione del decreto-legge.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue MARCHETTI). Sui decreti-legge abbiamo più volte ribadito in questi giorni la nostra posizione, da ultimo confermata pochi minuti fa dal Presidente del nostro Gruppo, tendente a mantenere tale strumento in un ambito di rigoroso rispetto della Costituzione; da tale ambito ci si allontana ogni volta che si introducono disposizioni non giustificate dalla necessità e dall'urgenza: non si possono introdurre, attraverso il decreto-legge, interpretazioni autentiche, come si fa in altri punti anche nel provvedimento in esame, o modificare procedure per le quali leggi ordinarie già stabiliscono determinati percorsi. Il decreto-legge deve essere ristretto negli ambiti suoi propri. Prevedere procedure speciali, attraverso una sorta di delega, da introdursi con un decreto ministeriale è del tutto contrario a quello che dovrebbe essere il contenuto del decreto-legge.

Per questi motivi, confermiamo la nostra posizione e chiediamo l'approvazione degli emendamenti in precedenza illustrati dal senatore Piccolo e degli emendamenti 1.22 e 1.23.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.8 proposto dalla Commissione tende a spostare il termine, fissato al 15 giugno 1992, per la richiesta del condono: concordemente si è stabilito di considerare valida la richiesta, se presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si tratta, dunque, di un termine certo che concede ai contribuenti la possibilità di inoltrare ancora le domande di rimborso.

L'emendamento 1.9 introduce, dopo la previsione di slittamento del termine al 15 giugno, il controllo da parte dei competenti uffici.

L'emendamento 1.10 riguarda le norme che disciplinano le richieste che saranno indicate con un decreto del Ministro delle finanze; con questo emendamento si vogliono salvaguardare anche le domande di

rimborso che sono già state presentate in base al precedente decreto non convertito ed assorbito nel presente testo.

Ritengo che l'emendamento 1.11 possa assorbire altri emendamenti simili; in esso si precisa che i titoli di Stato che verranno dati come contropartita del credito d'imposta debbano avere libera circolazione.

L'emendamento 1.12 si illustra da sè in quanto propone la soppressione del comma 12 che riguarda il trasferimento di alcuni beni al Coni; allo stesso modo l'emendamento 1.13 propone la soppressione del successivo comma 13.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento 1.14 prevede soltanto un aggiustamento della data, visto lo scivolamento dei tempi: è un emendamento tecnico per rendere ragionevolmente operanti le prescrizioni contenute nel decreto.

ROSCIA. Signor Presidente, colleghi, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 298, uno dei primi testi sottoposti all'esame dell'Aula nonostante siano trascorsi più di tre mesi dalle elezioni, mi permette di sollecitare un maggior rispetto per il cittadino contribuente che, chiamato ad osservare le leggi dello Stato, non deve impazzire per comprenderne i precetti, redatti secondo la migliore tradizione tardo-bizantina.

Non voglio scomodare Montesquieu, che giustamente sosteneva che «tanto più le leggi si imporranno al rispetto del cittadino quanto più saranno brevi, semplici e chiare». Ma quando mai le leggi italiane hanno aspirato al rispetto del cittadino?

Mentre da più parti, compresa l'amministrazione finanziaria, si invoca la stabilità legislativa quale *conditio sine qua non* affinché il sistema tributario possa compiutamente realizzarsi con vantaggi sostanziali sul piano economico, sociale e politico, continua l'incessante opera di aggiustamento di quello che la legge delega del 1971 aveva chiamato un nuovo sistema tributario.

L'eliminazione delle cause strutturali della formazione dei crediti d'imposta presuppone un riesame della riforma tributaria; è necessaria una nuova riforma che tenga conto della realtà europea, del trattato di Maastricht e soprattutto dei sistemi tributari dei paesi comunitari. Diversamente potrebbe verificarsi - come del resto paventato da più parti - l'emigrazione delle nostre migliori imprese verso quegli Stati comunitari con sistemi tributari e con amministrazioni finanziarie più efficienti.

La formazione di ingenti crediti di imposta evidenzia da tempo tutti i limiti della riforma tributaria del 1974, che fin dall'inizio si è distinta per la disparità di assoggettamento a tassazione anche all'interno di redditi della medesima natura. Fra i redditi da capitale, poi, la discriminazione supera ogni limite di ragionevolezza.

Le contraddizioni del sistema fiscale sono ancora più evidenti laddove si ha una tassazione - *rectius*, una ritenuta a titolo d'acconto - sproporzionata rispetto al reddito imponibile effettivo e ciò in palese violazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, il famoso testo unico ormai tutto da riformare, e prima ancora

dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 597, 598 e 599 del 1973. Intanto, gli attesi testi unici in materia di imposta sul valore aggiunto, di accertamento e riscossione delle imposte dirette languono nei cassetti delle Commissioni.

Per tornare all'emendamento proposto, ricordo, signor Presidente, agli onorevoli colleghi e al Governo che i contribuenti stanno sopportando un carico fiscale già molto elevato, che peraltro dovrebbe aggravarsi ulteriormente per le preannunciate misure restrittive di politica economico-finanziaria contenute nel programma del Governo Amato. Per molti contribuenti la situazione è oltre modo insostenibile per i rilevanti crediti di imposta vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dovuti ad una legislazione complessa, disarticolata, non più rispettosa della legge delega 9 ottobre 1971, n. 823.

L'emendamento qui proposto mira, da un lato, ad imporre e a far rispettare anche in materia tributaria il principio di eguaglianza statuito dall'articolo 3 della Costituzione fra cittadini contribuenti, principio spesso violato da norme finanziarie mal formulate e peggio applicate da un'amministrazione finanziaria arretrata di almeno cinquant'anni; in buona sostanza, per un perverso funzionamento del coacervo tributario, si impongono a determinate categorie di contribuenti (ad esempio coloro che sono sempre creditori di IVA, in virtù di differenti aliquote) prestiti forzosi allo Stato che, peraltro, limitano la loro libertà di iniziativa sul piano imprenditoriale, sottraendo risorse indispensabili. Dall'altro lato, questo emendamento mira a far rispettare la libertà di iniziativa economica di cui al primo comma dell'articolo 41 della Costituzione, a promuovere una seria programmazione economica per rendere effettivo il diritto al lavoro, mortificato da atti impositivi non previsti da alcun ordinamento giuridico del mondo, che sottraggono le necessarie risorse, delle quali le imprese hanno bisogno per il loro consolidamento, sviluppo e mantenimento in mercati dove la concorrenza è sempre più aspra e tende ad eliminare le cosiddette imprese marginali, che spesso invece costituiscono l'ossatura del sistema economico.

Signor Presidente, non possiamo continuare a penalizzare gli imprenditori con prestiti forzosi frutto di evidenti errori nella stesura del *corpus iuris* tributario, che distorcono spesso la libera concorrenza e portano qualche volta al fallimento del contribuente per gli enormi crediti vantati verso l'erario, accumulati addirittura in decenni, che l'amministrazione finanziaria non riesce o, peggio ancora, non vuole smaltire, quando addirittura non inventa lacci e laccioli per procrastinarli *sine die* utilizzando, ad esempio, il deprecabile fermo amministrativo.

Mi sembra che questi siano motivi abbastanza convincenti per spostare il termine per il rimborso dei crediti fino a 100 milioni alla data del 31 dicembre 1991.

Il successivo emendamento riguarda la ritenuta d'acconto che viene operata sui redditi da lavoro autonomo. Talune misure previste dal decreto-legge in esame mirano - come è stato appena ricordato - all'eliminazione di cause strutturali della formazione del credito di imposta, attraverso la soppressione di particolari ritenute d'acconto che portano alla formazione di ingenti crediti di imposta. È, a mio avviso,

un intervento parziale, contingente, dovuto alla pressione della *lobby* bancaria e delle finanziarie. Sarebbe stato preferibile procedere alla sistemazione dell'intera materia con un intervento sul complessivo sistema delle ritenute operate a titolo d'acconto e, in generale, diretto all'eliminazione di qualsiasi causa strutturale che origina crediti verso l'erario.

Poichè da almeno sei anni si sta lavorando per la redazione del testo unico in materia di accertamento, riscossione, rimborsi e agevolazioni, mi auguro che in quella sede si provveda a ridisegnare l'intero modello, anche per avvicinare tendenzialmente o far coincidere il momento in cui sorge il presupposto di imposta a quello della riscossione e a quello poi dell'eventuale rimborso quando l'imposta non sia dovuta, ovvero sia stata versata in misura superiore al dovuto, come accade in tutti i paesi occidentali.

Il fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta per le categorie professionali è dovuto al fatto che la ritenuta del 19 per cento viene applicata sul reddito imponibile costituito dall'ammontare del ricavo lordo e non sul reddito imponibile presunto, come peraltro già avviene per gli agenti rappresentanti di commercio (vedasi in proposito l'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600). È un fenomeno patologico che riguarda l'intero mondo professionale, e particolarmente i giovani professionisti, e che si è manifestato sin dagli anni successivi alla riforma del 1974. L'indiscriminato assoggettamento del 100 per cento dei ricavi lordi del lavoratore autonomo alla ritenuta del 19 per cento genera disparità di trattamento con gli altri redditi, in particolare con il reddito di impresa, e dà origine a crediti consistenti quanto ingiustificati, che si traducono - come ho già ricordato prima - in prestiti forzosi di durata indefinita, accentuando i motivi di tensione tra fisco e contribuente, vessato da atti impositivi non previsti da alcuna norma di legge.

La norma in parola farebbe giustizia tra i contribuenti percettori di redditi diversi, ristabilirebbe l'equilibrio tra imposta dovuta e ritenuta d'acconto subita dal contribuente professionista, con un basso valore aggiunto professionale, senza più intralci inutili per l'amministrazione finanziaria che, liberata dall'incombenza dei ricorrenti rimborsi, potrebbe meglio perseguire gli evasori fiscali.

Infine, il differimento del termine di entrata in vigore al 1° gennaio 1993 non porrebbe a mio avviso problemi di bilancio, consentendo di introdurre tra l'altro una prassi già invalsa negli Stati più moderni, come ad esempio nella Repubblica federale tedesca, dove le modifiche di qualsiasi genere, comprese quelle tributarie, trovano applicazione a distanza di almeno un anno (in questo caso la distanza di tempo sarebbe di circa sei mesi).

Concludendo, signor Presidente, il terzo emendamento da noi proposto all'articolo 1, l'1.6, riguarda l'eliminazione delle sanzioni amministrative e degli oneri accessori a carico dei contribuenti che si siano avvalsi del cosiddetto condono tributario. È chiaro che la legge n. 413 del 1991 è stata modificata più volte, per cui le istruzioni emanate dal Ministero delle finanze sono state alcune volte contraddittorie, o sono giunte tardivamente. Spesso i contribuenti, e per essi i professionisti chiamati a consigliarli, sono stati indotti in errore dalle

stesse interpretazioni contorte dell'amministrazione finanziaria. Mi sembra pertanto giusto che il contribuente, qualora abbia appunto commesso un errore nella determinazione dell'imposta *ex lege* n. 413, possa corrispondere il dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla data del rilievo dell'ente accertatore; su questa somma, tra l'altro, dovrebbe pagare solamente interessi al saggio legale, da versare secondo le modalità indicate nella stessa legge n. 413. Allo stesso modo, sarebbe però molto corretto se l'amministrazione finanziaria, una volta accortasi dell'errore, ponesse in atto tempestivamente le procedure per il rimborso delle somme che il contribuente ha erroneamente versato proprio perchè la legge n. 413, e in particolare il titolo che riguarda le dichiarazioni integrative, è molto confusa e in alcuni punti contraddittoria e di difficile interpretazione. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

BRINA. Signor Presidente, l'emendamento 1.15 e l'emendamento 1.16 trattano in pratica della stessa materia: quella relativa al credito di imposta.

L'emendamento 1.15 è più preciso nella formulazione e nel meccanismo che dispone. Infatti, esso prevede che la ritenuta non si applichi alla parte del compenso proporzionale al rapporto tra spese deducibili e totale dei compensi risultati dalla dichiarazione dell'anno precedente; la norma contenuta nell'emendamento 1.16 è, invece, a nostro avviso, più facile da gestire e pertanto è stata posta prima anche nell'ordine di approvazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.16 precisa infatti che la ritenuta è ridotta al 10 per cento qualora il percipiente dichiarò al sostituto di imposta di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Si tratta di risolvere un problema annoso di cui quest'Aula ha già avuto modo di occuparsi attraverso emendamenti presentati nella passata legislatura. Il problema è di evitare il formarsi di credito di imposta di importo consistente relativamente all'attività dei liberi professionisti. Infatti, le ritenute che sono del 19 per cento sull'importo della fattura o della parcella agiscono, per così dire, su un fatturato lordo che deve essere depurato dei costi aziendali e, poichè questi ultimi mediamente equivalgono all'incirca ai due terzi dello stesso fatturato lordo, questo 19 per cento agisce sul reddito netto nella misura del 57 per cento circa, determinando in molti casi il formarsi di un credito di imposta.

Il problema è stato sollevato da diverse categorie dei liberi professionisti e da parte nostra si propone con gli emendamenti 1.15 e 1.16 di modificare il meccanismo delle ritenute, evitando così la formazione dei crediti di imposta.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.35 riguarda il comma 13 dell'articolo 1 sul quale svariati colleghi hanno avuto modo di soffermarsi in quest'Aula e che le apposite Commissioni parlamentari, non per obiezioni sul merito dell'opera, ma per incongruenza di omogeneità di materia con il provvedimento in questione, hanno inteso stralciare.

Ora, come firmatari, insieme ai colleghi Micolini e Carpenedo, intendiamo puntualizzare con l'emendamento due aspetti fondamentali.

Innanzitutto questo intervento non può riguardare semplicemente e semplicisticamente una prosecuzione dei lavori, ma deve riferirsi all'esigenza di fare fronte al completamento dell'opera. È opportuno che il Senato abbia piena cognizione dell'importanza di questa diga, la cui programmazione parte da molto lontano. Mi riferisco alla grande alluvione del 1966 che aveva interessato il fiume Arno e molti altri fiumi del Nord: specificamente, il Piave, il Livenza e il Tagliamento. A suo tempo il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, aveva inteso assegnare a quest'opera, per la prima volta nel nostro paese, una funzione plurima di regolazione delle piene del fiume Livenza, dal momento che l'evento del 1966 aveva provocato una sommersione di oltre 10.000 ettari, una seconda funzione di utilizzazione irrigua nel comprensorio su 8.000 ettari e, soprattutto, un'utilizzazione di difesa del suolo e di valenza idroelettrica.

A questo proposito l'Enel, a partire dal 1986 in avanti, ha realizzato fino ad oggi con i propri mezzi i relativi impianti impegnando oltre 100 miliardi; impianti attualmente inutilizzati o utilizzati in parte solo con l'acqua fluente.

L'opera appaltata dal magistrato delle acque di Venezia nel 1984 rappresenta nell'Italia del Nord l'unico (dico l'unico!) serbatoio idrico che si è concretizzato secondo gli indirizzi della commissione interministeriale per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo.

L'emendamento, ma anche il comma 13 dell'articolo 1, comprovano, in tutta la sua portata, l'urgenza del provvedimento, poichè trattasi di un'opera ciclopica oggi sospesa con due conseguenze molto negative: la prima riguarda i livelli occupazionali che coinvolgono centinaia di lavoratori edili, la seconda è la mancanza di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Con l'emendamento chiediamo non soltanto il ripristino del comma, ma anche la modifica attraverso la sostituzione delle parole «Per la prosecuzione dei lavori di costruzione» con le altre «Per il completamento». In realtà i maggiori oneri previsti e non documentati si riferiscono a cospicui importi di IVA a suo tempo non dovuti, secondo le leggi del Friuli terremotato, a modifiche strutturali imposte alle opere idrauliche emerse a seguito del collaudo del modello idraulico dell'opera stessa, a nuove prescrizioni da parte dell'ANAS, che nel frattempo aveva realizzato viadotti all'interno della stessa valle interessata dalla diga, nonché ad una nuova strumentazione affinata, ai sensi delle norme comunitarie di controllo sulla stabilità dei versanti.

Anche noi, presentatori dell'emendamento, riconosciamo e non ostacoliamo l'affermazione della non omogeneità di materia, ma certamente gli estremi di urgenza che hanno indotto il Governo ad inserire questa iniziativa in uno dei suoi ultimi atti venivano e vengono tuttora rivendicati per le suesposte argomentazioni nell'ambito di intese delle organizzazioni sindacali con le forze istituzionali degli enti locali, trattandosi di un'opera che ancora una volta rischia di fare la fine di altre opere ciclopiche ed enormi del nostro paese che per motivi vari nel corso del tempo non raggiungono il completamento. Noi chiediamo invece il completamento di quest'opera e la definizione una volta per sempre, da parte degli organi ministeriali competenti, non solo dei

prezzi e dei finanziamenti, ma anche della validità dell'opera e della sua funzionalità. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

FABBRI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunta la discussione del provvedimento al punto in cui siamo, il Governo ha compiuto una riflessione e ritiene di proporre all'Assemblea di concentrare l'esame del provvedimento in particolare sull'articolo 2, che riguarda la determinazione dei nuovi estimi catastali.

Ci rendiamo conto, via via che il dibattito procede, che continuare la discussione sull'articolo 1, con un numero così alto di iscritti a parlare e con la sempre incombente verifica del numero legale, rischia di mettere a repentaglio la conversione in legge del decreto-legge sul punto più importante al quale, per ragioni anche di interesse generale, il Governo annette una particolare importanza. Infatti, come ci è ben noto, esiste una sentenza che ha annullato gli estimi catastali stabiliti con provvedimento amministrativo. Non vi è dubbio che sotto il profilo costituzionale la determinazione degli indici per legge (e il decreto-legge ha forza di legge) allontana il pericolo della nullità e della invalidazione del calcolo secondo questi estimi catastali.

Non c'è più tempo utile per convertire il decreto con l'approvazione anche da parte della Camera dei deputati e quindi il Governo su questo punto sarà costretto a reiterare il decreto.

Il Governo annette però massima importanza all'approvazione della norma relativa agli estimi catastali, almeno da un ramo del Parlamento, e cioè dal Senato della Repubblica. Per ora, vi è un testo approvato dalla Commissione che il Governo trova corrispondente alle esigenze in atto, per cui invita l'Assemblea a discutere l'articolo 2, abbandonando l'articolo 1, il quale sarà oggetto di un nuovo futuro esame.

A tal proposito, il Governo presenta un emendamento, tendente a sopprimere l'articolo 1, pregando l'Assemblea di dedicare la restante parte della seduta alla conversione del decreto-legge e discutere l'articolo 2 che è il più importante.

Il Governo ha adottato questa decisione, perchè ha avuto la sensazione - da precisi contatti che nel frattempo sono intercorsi tra le varie forze politiche - che l'Assemblea è sensibile a tale soluzione, perchè oltre ad essere di buon senso si pone come obiettivo l'interesse generale e la certezza dei rapporti giuridici in ordine a una questione così delicata. *(Applausi dai Gruppi del PSI e del MSI-DN)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che il Governo ha testè presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere l'articolo 1».

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, prendiamo atto della dichiarazione resa dal rappresentante del Governo, segno che il confronto politico che abbiamo avviato in Aula è servito a qualcosa, perchè il Governo è addivenuto alla conclusione che noi stessi avevamo in precedenza esplicitato: sono lieto di constatare che in questa Assemblea l'opposizione può avere ragione!

Quindi, siamo favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 1, però, signor Presidente, rimane un problema tecnico. Se vogliamo esaminare solo l'articolo 2, ciò significa che dobbiamo sopprimere l'articolo 1, discutere sull'articolo 2 che viene immediatamente dopo e interrompere l'esame degli altri articoli, se non addirittura sopprimerli.

Vorrei che il rappresentante del Governo chiarisse questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, se crede può farlo subito.

FABBRI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda i rimanenti articoli, il Governo si rimette all'Assemblea con la precisazione che si continui a discutere per giungere all'approvazione di quella parte del decreto-legge che l'Assemblea riterrà di approvare, compreso l'articolo 2.

Ho notato che l'articolo 1 era ostativo, però non so quale potrà essere il destino degli articoli successivi al 2.

Il Governo chiede all'Assemblea di concentrare la discussione e il suo sforzo produttivo sull'articolo 2; dopo di che sarà lei stessa a valutare se è il caso di approvare l'intero decreto.

Il Governo - ripeto - chiede a questo ramo del Parlamento di concludere la discussione e di approvare il decreto-legge, con la soppressione dell'articolo 1, nella seduta odierna.

* LIBERTINI. Signor Presidente, ho compreso bene, poichè il sottosegretario Fabbri ha parlato in modo chiarissimo.

Noi siamo favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 1, ma ciò comporta che è necessario utilizzare il restante tempo della giornata odierna per approvare l'articolo 2, al quale anche noi siamo interessati, con un'osservazione che però debbo esplicitare per maggior chiarezza verso i colleghi. È evidente che sugli altri articoli noi manterremo lo stesso atteggiamento che abbiamo tenuto fino ad ora. Comunque, a mio parere, questa sera non si potranno discutere le disposizioni successive all'articolo 2. Di conseguenza, chiederemo che tale decreto non sia più reinserito all'ordine del giorno dell'Assemblea, perchè discutendo gli altri articoli ci impantaneremmo.

PRESIDENTE. Ogni articolo ha la sua pena, senatore Libertini!

* LIBERTINI. L'articolo 2 costituisce per noi una norma importante, perchè la rivalutazione degli estimi catastali è una misura necessaria

per giungere ad una valutazione reale del patrimonio immobiliare ed anche per sopprimere talune ingiustizie. Si tratta di una misura per così dire riformista!

A parte il comma 1 dell'articolo 2, sul quale faremo delle osservazioni, vi è in generale un punto politico che raccomando all'attenzione dei colleghi. Infatti, tra gli oggetti rispetto ai quali avviene la rivalutazione degli estimi catastali, nella stessa riga sono indicate le case popolari messe in vendita a norma dell'articolo 28 della legge finanziaria approvata lo scorso anno. Abbiamo più volte fatto osservare che l'articolo 28, che tra l'altro ha gravi conseguenze perchè minaccia la cacciata degli inquilini che non comprano, elevando ancora l'estimo fa nascere delle conseguenze all'interno del settore concernente le case popolari.

Non ho bisogno di ricordare che in tutte le numerose assemblee che abbiamo organizzato nelle case popolari colleghi di ogni partito sono venuti a dare delle garanzie rispetto all'articolo 28. Spero che le diano anche qui; del resto ci ricorderemo dei nomi e dei cognomi e li ricorderemo agli inquilini e agli assegnatari.

Quindi noi siamo d'accordo nel sopprimere l'articolo 1 e nel passare all'articolo 2, su cui non eserciteremo azione ostruzionistica, ma difenderemo i due emendamenti che ci interessano; poi naturalmente, per quanto riguarda il resto del decreto, siamo impegnati nell'azione generale che abbiamo detto.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, io penso che il Governo abbia fatto un gesto saggio, magari un po' in ritardo, di cui prendiamo volentieri atto.

Mi pare che adesso la strada che abbiamo davanti sia molto semplice; discutiamo ed approviamo l'articolo 2. Vorrei rivolgere all'Assemblea l'invito a fermarci all'articolo 2 (mi sembra che vi sia una disponibilità del Governo in questo senso) anche perchè mi pare che i restanti articoli siano stati in parte cancellati dalla Commissione e in parte vedano il parere contrario della Commissione bilancio; rimarrebbe quindi pochissima materia nel decreto. Allora, se dovessimo allungare la discussione su articoli dei quali tutti riconosciamo il non eccelso valore, francamente faremmo un errore.

Per questo, signor Presidente, penso che potremmo accogliere la proposta del Governo (che poi era la nostra) di sopprimere l'articolo 1 e di discutere e votare l'articolo 2, lasciando il resto, se così si può dire, un po' «vuoto a perdere».

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, voglio dare atto volentieri al Governo di avere avuto maggiore sensibilità e maggiore responsabilità

rispetto alla maggioranza parlamentare di quest'Aula. Era così evidente che questo decreto non sarebbe stato convertito, che un modestissimo, elementare atto di coscienza avrebbe dovuto imporre alla maggioranza di comportarsi nel modo in cui questo momento si è comportato il Governo.

Sul piano del merito mi pare chiaro che il Governo, attraverso la dichiarazione del sottosegretario Fabbri, abbia accettato la soppressione di tutti gli articoli del decreto, tranne dell'articolo 2.

A proposito dell'articolo 2, per informare l'Assemblea - perchè ho l'impressione che molti colleghi anche della maggioranza non conoscano il testo del decreto-legge del Governo dell'11 luglio - vorrei soltanto leggere quella parte del testo con cui il nuovo Governo ha regolato, agli effetti dell'imposta del 2 per mille sulle proprietà immobiliari, la materia degli estimi catastali. Deve essere chiaro come questo articolo 2, che ora dobbiamo salvare, deve essere conciliato con questa norma.

Dice il decreto del Governo dell'11 luglio, all'articolo 7: «Per l'anno 1992 è istituita un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i Consorzi tra detti enti e le Unità sanitarie locali. L'imposta» - questo è il punto - «è stabilita nella misura del 2 per mille del valore dei fabbricati», quindi il Governo si riferisce ai valori, non ai redditi. «Il valore è costituito per i fabbricati iscritti in catasto da quello che risulta applicando l'ammontare delle rendite catastali, determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, con un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate». Il riferimento della valutazione del valore catastale è esattamente il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

Voglio dare al relatore il testo di questo provvedimento, con il quale lo stesso Governo ha superato automaticamente la prescrizione contenuta nell'articolo 2 del decreto in esame. Non ho alcuna difficoltà ad accettare le dichiarazioni del sottosegretario Fabbri e a riconoscere la necessità di regolare il passato nell'interesse dei cittadini. Pregherei però l'Assemblea di correlare le nostre valutazioni sull'articolo 2 del decreto che il Governo ha abbandonato con la nuova normativa. Credo che sarebbe necessario affidare alla Commissione di merito il compito di correlare la prescrizione di un decreto vigente, emanato dal Governo Amato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con la necessità del salvataggio che dobbiamo operare. Comprendo perfettamente l'esigenza di dover salvaguardare gli effetti dei precedenti decreti, ma non posso non segnalare all'Aula la circostanza che il Governo ha rinunciato alla norma dell'articolo 2 tranne che per gli effetti da salvare.

Chiedo dunque che la Commissione riesamini, nell'attuale contesto, l'articolo 2, tramite l'opera del relatore, senatore Leonardi, tenendo conto del nuovo testo dell'articolo 7 del decreto dell'11 luglio. Credo che in poco tempo potremo votare l'articolo 2, opportunamente modificato, in quanto è interesse di tutti salvaguardare gli effetti già stabiliti per il periodo precedente. Mi sembra sia questa la soluzione più utile e più responsabile per i proficui lavori del Senato.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 1, così come emendato, contiene provvidenze abbastanza interessanti per i sostituti di imposta, che ormai dal 1973 ad oggi raccolgono crediti di imposta assurdi in quanto non è stata riconosciuta la relativa posizione di datori di lavoro e quindi spesso anche le somme destinate a quel fine hanno subito la ritenuta di imposta.

Pertanto, anche nel resto del provvedimento, a seguito di emendamenti, in particolare a seguito dell'introduzione dell'articolo 8-bis sono state introdotte provvidenze che permettono di utilizzare fondi che rimangono bloccati a causa di inutilizzazioni e che quindi potrebbero servire a spingere di più la produzione di risorse.

Mi rendo perfettamente conto che questo tipo di Governo - di cui tenterei di attirare l'attenzione, nonostante la sua assoluta e costante distrazione è effettivamente molto distante da tutto ciò che è produzione di ricchezza, essendo per i suoi fini molto più pratico e semplice distruggere la ricchezza. Noi purtroppo non siamo cresciuti alla stessa scuola e crediamo che gli emendamenti proposti possano essere utili. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 1.36 del Governo.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto della richiesta del Governo contenuta nell'emendamento in esame. Mi rendo conto della difficoltà obiettiva in cui operiamo, ma devo esprimere un sincero rammarico per questa rinuncia. Io sono stato senatore nella passata legislatura, sono stato membro della maggioranza che ha approvato la legge finanziaria e, coerentemente, il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1992-1994, nel quale erano stati previsti stanziamenti per 7.500 miliardi per il 1992, 7.500 miliardi per il 1993 e 10.000 miliardi per il 1994 per cominciare a demolire la montagna di debiti che lo Stato ha nei confronti dei cittadini, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Si tratta di soldi che non appartengono allo Stato, che devono essere legittimamente restituiti a chi di dovere, perchè lo Stato non può fondare la manovra finanziaria e fiscale sui soldi degli altri. Sarebbe una manovra fasulla - come è stato qui suggerito - quelle di congelare questi crediti; tanto varrebbe allora congelare il debito pubblico, non restituire ai cittadini quanto compete loro.

Questo era un timido tentativo, esperito nel modo più corretto, di andare incontro a questa esigenza riconoscendo un diritto ai cittadini; siccome ho votato il Documento di programmazione economico-finanziaria e la legge finanziaria, coerentemente ho sostenuto questa posizione. Mi rendo conto delle condizioni in cui lavoriamo, dell'avvio un po' incerto di questa legislatura e soprattutto di questa seduta, nel corso della quale non mi è stato possibile neanche esplicitare ed evidenziare in modo coerente la filosofia che ha ispirato l'articolo 1 del testo. Tuttavia non ho difficoltà ad aderire alla richiesta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Se questa richiesta è saggia, allora si sia saggi fino in fondo e si prendano decisioni coerenti, al limite ritirando il provvedimento o comunque gli altri articoli; non ravviso infatti l'utilità di continuare l'esame di un provvedimento che sottolinea la volontà del Governo e del Parlamento di gravare sui cittadini con pesanti richieste, come quelle previste dalla manovra di risanamento finanziario, eludendo invece ancora una volta il problema degli oltre 65.000 miliardi (onorevoli colleghi, non sono noccioline) che l'erario trattiene indebitamente nei confronti dei cittadini.

Comunque, anche per arrivare ad una formulazione corretta e meno confusa del testo, che non risenta della tensione di questa Assemblea, propongo che la Commissione riformuli l'articolo 2, così come richiesto dal collega Rastrelli; tale articolo riformulato sarà quindi sottoposto all'esame dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta di rinvio in Commissione avanzata dal senatore Rastrelli.

FABBRI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo aderisce alla proposta del senatore Rastrelli, con l'intesa che la Commissione, dopo opportuna valutazione sulle risultanze del dibattito, predisponga un testo, scaturito da un accordo il più possibile vasto, comprensivo dell'articolo 2 opportunamente ridotto e snellito, da sottoporre all'esame dell'Assemblea nelle sedute di domani o dopodomani in Senato.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI.** Signor Presidente, ho ascoltato il relatore e devo dire che stasera - purtroppo solo nel finale - c'è stata una gara di buon senso che spero sarà vinta dal Senato nel suo insieme. L'idea di rinviare tutto in Commissione affinché quest'ultima possa trarre da questo decreto una disposizione utile mi pare positiva; noi la perseguiamo da 15 giorni. Pazienza: ci siamo arrivati con ritardo, ma - come dice il proverbio - meglio tardi che mai.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo solo per dichiararmi d'accordo sulla proposta così come formulata dal sottosegretario Fabbrì; spero che in Commissione sia possibile un lavoro rapido ed utile.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. La Lega Nord non è d'accordo su questa proposta perchè a forza di passare da una Commissione all'altra si perderanno i nuovi emendamenti e tutto ritornerà al punto di partenza: si cercherà di cambiare qualcosa per lasciare tutto inalterato.

Non comprendo la premura del Governo di far sempre tutto di corsa, con urgenza, e sempre male; sarebbe meglio che dedicasse un po' più di tempo ad istruirsi su molte cose, perchè quella rozzezza di cui ci aveva accusato la sta dimostrando con la massima ampiezza. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 278.

Verifica del numero legale

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico allora che da parte dei senatori Speroni, Cappelli, Staglieno, Roscia, Guglieri, Painsi, Serena, Preioni, Manara, Perin, Percivalle, Ottaviani, Boso, Bosco, Roveda, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Verificato che la richiesta risulta appoggiata, invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 278.

È approvata.

La discussione su questo disegno di legge sarà ripresa domani mattina in Commissione e domani pomeriggio in Assemblea, dove verranno tratte le conclusioni dei lavori della Commissione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 luglio 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (383) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Deliberazioni sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per i disegni di legge:

1. PROCACCI ed altri. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (163).

- MANCINO. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (291).

2. SMURAGLIA e CUTRERA. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).

3. MURMURA ed altri. - Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (256).

4. COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

5. CARPENEDO e DI BENEDETTO. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (332).

6. GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

7. COVI ed altri. - Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429).

8. PECCHIOLI ed altri. - Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Allegato alla seduta n. 16**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Su designazione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sono state apportate le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente:

il senatore Danieli cessa di appartenervi; il senatore Meduri entra a farne parte;

8ª Commissione permanente:

il senatore Meduri cessa di appartenervi;

13ª Commissione permanente:

il senatore Danieli entra a farne parte.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 14 luglio 1992, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, CALVI, CASTIGLIONE, COVATTA, RIVIERA, SCHEDA, BALDINI, FRASCA, COCCIU e ZAPPASODI. - «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale» (467).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CONDORELLI, BARGI, MEO, D'AMELIO, PINTO, RABINO, COVIELLO, DE NUBILA, GIOVANNIELLO, MONTRESORI e DI LEMBO. - «Disposizioni relative al completamento delle opere infrastrutturali di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219» (468).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Donato ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 403, 459, 460, 461, 464 e 466.

Il senatore Di Lembo ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 82.

Il senatore Coppi ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 222, 220, 96, 106, 98, 161, 387 e 266.

I senatori Marinucci Mariani, Perina, Zito, Minucci Daria, Pulli, Muratore, Carlotto, Ventre, Carrara, Napoli, Russo Raffaele, Bargi, Meo, Tani, Colombo Svevo e Inzerillo hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 461.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CARLOTTO e RABINO. - «Provvedimenti per lo snellimento delle procedure concorsuali nel pubblico impiego» (107), previo parere della 5ª Commissione;

COVIELLO ed altri. - «Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili» (386), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CARLOTTO e RABINO. - «Modifica dell'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente la servitù di elettrodotto» (97), previ pareri della 1ª, della 8ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» (463), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CARLOTTO e RABINO. - «Modifica al regime fiscale dell'olio essenziale non deterpenato di piante officinali» (98), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

CARLOTTO e RABINO. - «Agevolazioni per la realizzazione di aerogeneratori e piccoli gruppi elettrogeni» (100), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

CARLOTTO e RABINO. - «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di alcuni prodotti dell'allevamento» (101), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

CARLOTTO e RABINO. - «Modifica della tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa al trattamento fiscale di alcuni prodotti dell'apicoltura» (102), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

CARLOTTO e RABINO. - «Provvedimenti incentivanti la realizzazione e la gestione di impianti di ricerca e di utilizzazione delle acque per uso irriguo» (106), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

CARLOTTO e RABINO. - «Agevolazioni tributarie per le associazioni dei produttori agricoli» (161), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CARLOTTO e RABINO. - «Modifiche alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato» (114), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CARLOTTO e RABINO. - «Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche» (96), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

CARLOTTO e RABINO. - «Norme per la vendita ambulante di prodotti vinosi» (99), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CARLOTTO. - «Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» (112), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

CARLOTTO e RABINO. - «Modifiche alla legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica» (108), previ pareri della 1ª,

della 5ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

CONDORELLI ed altri. - «Norme per l'accertamento della morte» (421), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interpellanze

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Premesso che la legge 23 gennaio 1992, n. 32, contenente disposizioni per gli interventi nei territori della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, pur preoccupandosi essenzialmente e lodevolmente della necessità di «assicurare la continuità e la correttezza degli interventi» (articolo 1, comma 3), risulta di fatto inapplicata con grave pregiudizio per l'opera della ricostruzione, con pesanti conseguenze per il bilancio pubblico, sul quale comunque dovranno cadere i maggiori oneri, conseguenti alla lievitazione dei prezzi e al ritardo dei tempi, con duri effetti anche sull'economia delle imprese, pesantemente esposte al ritardo di alcuni anni nel pagamento delle spettanze maturate per interventi già eseguiti;

considerato che l'articolo 1, al comma 2, fa obbligo al CIPE di ripartire la complessiva spesa di 4.300 miliardi tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

visto che la legge è entrata in vigore il 13 febbraio 1992 e che, pertanto, sono passati invano ben 122 giorni, senza che il CIPE assolvesse al dovere di provvedere al riparto dei fondi che dovevano essere assegnati «entro 30 giorni»;

constatato che, di fatto, l'opera della ricostruzione è ferma e che il ritardo nella erogazione dei fondi ha già penalizzato, maggiormente e ingiustamente, proprio le amministrazioni comunali che, avendo interpretato correttamente il dettato della urgenza e necessità della legge, hanno programmato la ricostruzione, anticipando i lavori, fidando nella continuità e nella correttezza dei finanziamenti da parte del Tesoro, utilizzando anche la generosa disponibilità delle imprese, in gran parte artigiane, le quali hanno lavorato e messo a disposizione i propri mezzi finanziari, spesso contraendo obbligazioni con le banche, sicchè oggi si trovano in gravi difficoltà, fino al punto che molte di esse si vedono costrette a dichiarare fallimento;

atteso che l'opinione pubblica sta registrando disagi e accumulando rancore, con grave pregiudizio per la credibilità delle istituzioni democratiche,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali ostacoli si frappongano alla corretta interpretazione della legge;

quali iniziative si intenda promuovere perchè il CIPE provveda sollecitamente al riparto dei fondi onde assicurare l'erogazione degli stessi alle amministrazioni dello Stato e agli enti locali delle regioni interessate per consentire la ripresa della ricostruzione, atto dovuto da parte dello Stato italiano.

(2-00066)

Interrogazioni

SMURAGLIA, PEDRAZZI CIPOLLA, SENESI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Allarmati e preoccupati per il fatto che il consiglio di amministrazione della società PPG-IVI di Milano ha comunicato al consiglio di fabbrica la decisione di chiudere lo stabilimento di Milano, a partire dall'inizio del 1993, il che comporterebbe, di fatto, la perdita del posto di lavoro per circa cinquecento dipendenti, senza alcuna prospettiva di rioccupazione;

considerato che la decisione della PPG appare assolutamente priva di giustificazioni reali, che occorre impedire ulteriori riduzioni di occupazione e cessazione di attività produttive nell'area del comune di Milano e che infine sembra assurdo che i finanziamenti per investimenti nel Sud vengano utilizzati in modo da ridurre i livelli produttivi e occupazionali nel Nord;

rilevato infine che allo stato non risulta preventivata alcuna data per la ripresa delle trattative nè fissato concretamente alcun tavolo d'incontro fra le parti,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo conosca la situazione sopra indicata in tutti i suoi aspetti e quali iniziative intenda assumere a difesa dell'occupazione nella fabbrica suindicata e nell'area milanese nel suo complesso;

2) se non ritenga di intervenire per assicurare un corretto utilizzo dei fondi destinati agli investimenti nel Sud;

3) se non ritenga di adoperarsi tempestivamente affinché venga fissata al più presto, e comunque prima dell'estate, la ripresa delle trattative, in ogni caso convocando anche direttamente le parti.

(3-00106)

PELELLA, RANIERI, LUONGO, PAGANO. - *Al Ministro della sanità.*
- Premesso:

che la situazione della sanità in Campania, già catastrofica, ha ricevuto un nuovo colpo con le decisioni adottate dalla giunta regionale di richiedere, a gran parte dei cittadini di questa regione, il pagamento anticipato dell'intero costo dei farmaci, delle indagini cliniche, nonché dei ricoveri presso strutture private convenzionate;

che tali provvedimenti avranno conseguenze sul futuro occupazionale di molti operatori della sanità che vedono seriamente compromesso il proprio posto di lavoro, scaricando sugli ammalati e su chi ha bisogno di assistenza ulteriori ed ingiuste tasse;

che tale decisione determina nei fatti un ritorno all'assistenza

indiretta ed appare ingiusta perchè fa pagare inefficienze ed incapacità degli amministratori pubblici agli utenti;

che tale provvedimento, adottato in un quadro di grave dissesto della sanità campana, va a sommarsi negativamente alla vicenda dei policlinici napoletani che, per il mancato accordo tra regione ed Università di Napoli, rischiano il totale collasso delle loro attività con gravissime conseguenze per i numerosi soggetti affetti da gravi patologie;

che a tutto ciò si giunge perchè nel corso di questi anni non solo è mancata una seria politica sanitaria nazionale che fosse in grado di eliminare sprechi, invece di chiedere sempre nuovi *ticket*, ma anche perchè in Campania si sono anche sommati assieme inefficienza, malaffare, ricorso ai privati e costruzione di un vero e proprio sistema clientelare;

che tutto ciò del resto trova conferma nelle inchieste che la magistratura ha aperto nei confronti di diverse USL della Campania;

che gravissime sono, quindi, le responsabilità della giunta regionale, del presidente e dei vari assessori alla sanità che si sono succeduti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda adottare per far fronte alla grave emergenza che è venuta a determinarsi e perchè siano ritirati i provvedimenti decisi dalla giunta regionale;

se non si ritenga che sull'insieme del problema della sanità in Campania, sul modo in cui vengono spesi i fondi, sulle responsabilità della giunta regionale e di vari amministratori delle USL non sia necessario aprire una indagine specifica da parte del Ministero competente, che faccia chiarezza e accerti limiti e responsabilità di una gestione che appare così scandalosa;

quali iniziative si intenda prendere affinchè la regione Campania si doti, finalmente, di un serio piano sanitario che organizzi l'attività sanitaria e la conseguente spesa.

(3-00107)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIERANI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che le notizie, incontrollate e non sempre veritiere, quotidianamente riportate dalla stampa, circa le ipotesi di riforma del sistema pensionistico attualmente in corso di elaborazione da parte del Governo, stanno provocando numerose richieste di anticipato collocamento a riposo nel settore pubblico, in particolar modo da parte dei dirigenti e dei funzionari più qualificati ed esperti;

se sia consapevole del fatto che questo fenomeno, in presenza di norme legislative che limitano le possibilità di nuove assunzioni, si riflette pesantemente soprattutto sui livelli istituzionali decentrati come i comuni e le province, i quali, con il mancato funzionamento dei servizi più delicati, rischiano la vera e propria paralisi;

se non ritenga necessario fornire pubblicamente tempestive ed esaurienti assicurazioni circa le intenzioni del Governo in questa materia, in particolare per quanto concerne il rispetto dei diritti acquisiti in favore dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti dall'ordinamento vigente relativamente:

a) all'anzianità di servizio minima richiesta per il diritto alla pensione;

b) alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico.

(4-00580)

VISIBELLI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che il territorio rupestre di Bisceglie (Bari) risulta essere ricco di numerose testimonianze di insediamenti umani preistorici quali *dolmen* risalenti all'età neolitica e alcune grotte carsiche, teatro di interessanti ritrovamenti;

atteso che la principale di queste grotte, detta di «Santa Croce», è stata oggetto sin dal 1938 di approfonditi lavori di scavo, condotti per circa vent'anni dall'archeologo Saverio Majellaro, membro dell'Istituto italiano di paleontologia umana, che vi rinvenne una gran quantità di oggetti di creta scheggiata e lavorata risalenti al paleolitico medio, cocci di ceramica neolitica, cuspidi e resti di fauna pleistocenica (volpe, orso, daino, lupo, rinoceronte, leone cavernicolo, bue e cavallo primigenio);

rilevato che il 25 giugno 1954, avvalendosi della collaborazione del professor Luigi Cardini, docente all'Università di Firenze e direttore dell'Istituto italiano di paleontologia umana, il Majellaro rinvenne un femore destro curvo, attribuito all'Uomo di Neanderthal, specie primigenia vissuta 80.000 anni fa (la scoperta, unica in Italia, ebbe il riconoscimento ufficiale in Germania nel convegno tenuto a Düsseldorf nel 1956 per il centenario della scoperta della Calotta di Neanderthal);

considerato che successivamente alla morte del Majellaro, avvenuta il 20 aprile 1957, nessun'altra campagna di scavo è stata promossa all'interno della grotta, ad eccezione di alcuni saggi condotti da gruppi di speleologi, e che tutti i reperti ivi rinvenuti sono stati raccolti in 36 casse depositate presso il museo di Bari, tranne il femore custodito all'Università di Firenze,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere al fine di assicurare:

a) l'immediato rientro a Bisceglie di tutti i reperti rinvenuti dal Majellaro presso la grotta di «Santa Croce» e la sistemazione degli stessi nel museo archeologico civico di cui è prossimo l'allestimento presso palazzo Santa Croce;

b) una campagna di scavi all'interno della grotta *de quo* al fine di riportare alla luce i reperti ancora giacenti *in loco* e di rimuovere il terreno alluvionale che chiude la grotta dove il Majellaro rinvenne un tronco di stalattite lungo 55 centimetri e largo 12, ipotizzando una continuazione della spelonca e dunque l'esistenza di un paradiso sconosciuto;

c) una concreta campagna di valorizzazione del sito, potenziando i mezzi a disposizione del locale gruppo *scout*, impegnato già da anni nella manutenzione e nel miglioramento dello stesso, e nell'organizza-

zione *in loco* di riuscitissime manifestazioni di carattere socio-culturale, che bene hanno rilanciato l'immagine turistica della città di Bisceglie.
(4-00581)

OTTAVIANI, ROSCIA, TABLADINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, secondo quanto riferito dalla stampa nonchè in interventi nei consigli comunali di alcune città italiane del Nord Italia, tra cui Verona e Brescia, funziona un sistema di pubblica erogazione ad uso di riscaldamento denominato teleriscaldamento;

che a seguito di proteste di alcuni utenti l'azienda comunale di Verona, denominata AGSM, ha dovuto riconoscere un costo superiore pari al 15 per cento sulla determinazione delle tariffe di teleriscaldamento, che ha dovuto rimborsare agli utenti facendo pubblica ammenda;

che tale verifica potrebbe rendersi necessaria anche nella vicina Brescia dove la tariffa del teleriscaldamento è superiore di gran lunga a quella del gas metano,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che è intenzione delle aziende municipalizzate del comune di Verona e del comune di Brescia di espandere il sistema di teleriscaldamento anche nei comuni delle province di Brescia e di Verona con costi esorbitanti per nuovi impianti che influiranno nel senso di un nuovo aumento delle tariffe da addebitare agli utenti, con un maggior costo di circa il 20 per cento;

quali siano i motivi che portano a queste scelte;

se il Ministero in oggetto sia informato di queste scelte;

se gli indirizzi decisi dalle pubbliche amministrazioni delle città in oggetto siano considerati giusti;

se non sia il caso di verificare se le suddette scelte siano operate correttamente a tutela dei cittadini.

(4-00582)

TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che agenzie giornalistiche e testate televisive hanno informato circa l'ipotesi di adibire le isole minori dell'arcipelago toscano a luogo di confino o di carcerazione o di domicilio coatto per individui mafiosi;

che si è manifestata la ferma opposizione della popolazione dell'isola d'Elba e dei vari comuni interessati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le reali intenzioni del Governo;

se non si ritenga che la criminalità vada combattuta e neutralizzata là dove si manifesta, senza esportarla in zone che desiderano conservare la loro tradizione civile ed il loro patrimonio culturale e naturale.

(4-00583)

PIERANI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situazione che si è determinata

nel territorio della provincia di Rimini in materia di alloggi, così riassumibile:

1.375 sfratti convalidati dalla pretura di Rimini dal 1988 al 1991;

1.050 domande di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presentate nel triennio 1989-1991 a fronte delle quali sono state predisposte 16 assegnazioni nel 1991 e 49 per l'anno in corso;

2) se sia consapevole del fatto che, nonostante il numero degli alloggi sfitti sia in costante crescita, l'offerta degli alloggi in locazione è pressochè nulla e per le poche abitazioni disponibili sul mercato viene richiesto un costo che oscilla da 800.000 a 1.200.000 lire mensili, evidentemente inaccessibile alle famiglie con un solo reddito, ai pensionati e alle giovani coppie;

3) atteso che tale situazione risulta essere presente in molte zone del paese, con potenziali effetti negativi anche in tema di ordine pubblico, così come viene segnalato dalla federazione riminese del SUNIA con propria relazione del 25 giugno 1992, se non si ritenga necessario proporre – sia pure come misura transitoria ed urgente – la sospensione degli sfratti di cui è prevista l'esecuzione forzata da oggi a tutto il 1993.

(4-00584)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel comune di Brescia in via San Zeno 230 esiste un campo agricolo definito di «pregio»;

che in tale appezzamento vi è stato l'insediamento, a seguito dell'acquisto di due lotti per metri quadrati 12.460,52 e 6.495,70, di un campo di nomadi;

che sulle predette aree sono state effettuate opere in muratura, e cioè casa colonica di due piani con piano mansardato in costruzione, baracche, recinzione dell'area e strada interna per il transito di macchine;

che si riscontra inoltre una consistente presenza di persone non identificabili se non come nomadi, zingari,

l'interrogante chiede di conoscere:

in base a quale modifica del piano regolatore il comune di Brescia abbia concesso, e nel caso con quale delibera, l'autorizzazione alla costruzione delle suddette opere;

sulla base di quali requisiti sia stata concessa la qualifica di imprenditori agricoli;

inoltre, se vengano effettuati da parte degli organi preposti controlli atti a verificare l'identità e la regolarità dei permessi di soggiorno delle persone che frequentano abitualmente tale insediamento.

(4-00585)

SALVATO, MANNA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 23 marzo 1990 è stato indetto il concorso ordinario di scuola elementare, per esami e titoli, per

l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tali fini vacanti e disponibili nel triennio 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992;

che per la determinazione della graduatoria, secondo quanto definito nella tabella annessa al bando, allegato II, punto 4: titoli scientifici, professionali e artistici, lettera c), il diploma rilasciato dall'ISEF veniva valutato come portatore di un punteggio pari a 0,50;

che in questo senso esso è stato valutato da una serie di commissioni operanti presso i diversi provveditorati, ad esempio quello di Benevento;

che in senso diverso esso è stato valutato dalla commissione presso il provveditorato agli studi di Napoli, che, collocandolo ad un altro punto della già citata tabella annessa al bando, e precisamente al punto 3, lettera b), ne ha portato il valore a 2 punti per la formazione della graduatoria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri negativamente il fatto che un'unica disposizione dia luogo ad interpretazioni ed applicazioni così diverse;

se non ritenga di doversi adoperare affinché sia data un'interpretazione unica, valida per tutto il territorio nazionale, attraverso l'emanazione di una circolare interpretativa e l'adeguamento delle graduatorie alla esatta interpretazione.

(4-00586)

SALVATO, MANNA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che in data 2 luglio 1992 la società Offset Meridionale srl ha venduto alla società IRIS srl la testata giornalistica del «Giornale di Napoli», cessione avvenuta al di fuori dei criteri previsti dal contratto nazionale dei giornalisti e senza che i lavoratori fossero preventivamente informati;

che tale passaggio di proprietà ha creato una situazione difficile per il giornale, apparendo come un modo surrettizio per aggirare i vincoli che tutelano il lavoro e l'autonomia delle redazioni giornalistiche, timore confermato successivamente dai comportamenti della direzione, e mettendo in moto meccanismi che, se generalizzati, significherebbero un ampliamento, al di fuori di ogni contesto normativo, dei poteri di controllo delle proprietà sui giornalisti e sulle redazioni;

che l'attuale situazione del giornale mette in pericolo il posto di lavoro dei 26 giornalisti e dei 54 poligrafici e collaboratori del quotidiano, impegnati oggi in una vertenza a difesa del giornale e del loro lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere quali interventi si intenda realizzare, interessando anche il Garante per l'editoria, al fine di:

chiarire i termini e la regolarità del passaggio di proprietà della testata;

garantire l'autonomia della redazione giornalistica;

difendere il posto di lavoro di poligrafici e giornalisti;

accertare con indagine approfondita l'uso che la proprietà del «Giornale di Napoli» ha fatto dei finanziamenti pubblici che le sono stati assegnati in occasione della precedente fase di ristrutturazione.

(4-00587)

MARCHETTI, GALDELLI, SARTORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è stato inviato avviso di garanzia per la stampa di un manifesto poi affisso in frazione Casa del Diavolo nel comune di Perugia nel quale si ipotizza il reato di vilipendio della religione;

che lo stampato attraverso il quale si sarebbe concretizzato il reato conterrebbe una scritta del seguente tenore: «Dio c'è» e tra parentesi «ed è comunista» e una rappresentazione grafica di figure tipiche della simbologia religiosa, secondo l'interpretazione di un noto artista;

precisato che gli scriventi ritengono che debba essere sempre rispettata l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ma che ciò non può significare che nessuna critica può essere rivolta alla stessa,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che iniziative giudiziarie, quali quella sopra richiamata, siano contrastanti con il diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione e se non ritenga che tale diritto debba essere sempre più pienamente assicurato con la cancellazione di ogni norma penale che possa essere strumento di intervento contro la piena libertà di espressione del pensiero;

se non ritenga che la laicità dello Stato imponga che ogni opinione debba ottenere uguale tutela, senza alcun privilegio e secondo il principio fondamentale della pari dignità sociale e dell'uguaglianza davanti alla legge «senza distinzione», fra l'altro, di religione e di opinioni politiche.

(4-00588)

FLORINO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da ogni parte d'Italia giungono segnalazioni, denunce e proteste per il mancato ricevimento della corrispondenza da Napoli e dalla sua provincia (assicurate, raccomandate, lettere e cartoline);

che, dopo alcune informazioni raccolte presso vari uffici postali della provincia e della città, le gravissime disfunzioni sembrano trarre origine dall'ufficio di smistamento di corso Meridionale di Napoli,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che impediscono a detto ufficio di funzionare in modo continuativo e corretto;

quali iniziative il Governo intenda adottare con la massima urgenza per eliminare ogni disfunzione e ritardo nell'inoltro della corrispondenza;

se il Governo non ritenga opportuno e doveroso fare avviare dagli organi competenti una rigorosa inchiesta per accertare eventuali responsabilità amministrative e penali.

(4-00589)

FLORINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che numerosi soci assegnatari di alloggi della cooperativa «Edil popolare A. Gramsci a responsabilità limitata» con sede in Marigliano (Napoli), in via G. Amendola, con ripetute denunce inoltrate al pretore, pretura circondariale di Napoli - sezione distaccata di Marigliano - in data 6 dicembre 1989, al Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione 5/1 in data 16 gennaio 1989 e 19 novembre 1991, chiedono di conoscere quanto da essi dovuto per quote di mutuo ricadente su ciascun alloggio, e comunque quanto dovuto in riferimento alla loro qualità di soci;

che gli organi responsabili della cooperativa hanno ignorato le reiterate richieste riguardanti le decisioni di carattere finanziario, quali l'effettivo pagamento dei mutui ai vari creditori, il criterio della ripartizione delle spese condominiali, le motivazioni che determinarono la cancellazione della cooperativa dichiarata dal registro delle società dall'anno 1982 all'anno 1984, dell'abbandono di un terreno diventato di esclusiva disponibilità di una proprietaria confinante, della mancata osservanza delle norme di legge e statutarie per l'approvazione del bilancio, della locazione di vari ambienti all'amministrazione del comune di Marigliano, della inosservanza delle norme di legge in materia di appalto per aver deliberato lavori per l'importo di 500 milioni ad imprese diverse da quella aggiudicataria dell'appalto principale, della richiesta di mutuo per 2 miliardi di lire senza autorizzazione circa le modalità di impiego della somma, della concessione di zona di terreno al consorzio CORIN senza conoscerne le modalità, l'utilizzo, il valore dello stesso;

che la cooperativa «Edil popolare A. Gramsci» non ha ottemperato a quanto disposto dagli articoli 18 e 19 della convenzione n. 1436 del 16 febbraio 1976, convenzione per costituzione di diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e determinazione da parte dell'assemblea dei soci del canone di locazione da revisionare ogni cinque anni con l'approvazione del comune di Marigliano in base alle somme occorrenti per l'ammortamento dei capitali effettivamente investiti dalla cooperativa concessionaria;

che il comune di Marigliano, con deliberazione della giunta municipale n. 157 del 13 febbraio 1992, ha ritenuto che sussistono le condizioni per l'applicazione del contenuto dell'articolo 19 della convenzione n. 1436 del 1976, applicando la decadenza del diritto di superficie per tutte le aree oggetto di concessione, con acquisizione alle proprietà indisponibili del comune non solo delle aree, ma di tutte le opere su di esse realizzate;

che per l'atto in questione c'è una incidentale sospensione accolta dal TAR - sezione I sul ricorso proposto dalla cooperativa edilizia «Edil popolare A. Gramsci»;

che i soci della cooperativa, in gran parte lavoratori metalmeccanici dell'area di Pomigliano d'Arco che hanno usufruito del finanziamento con il contributo di cui all'articolo 163 del testo unico n. 218 del 1978 (già articolo 151 del testo unico n. 1523 del 1967), chiedono

l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento con l'effettivo costo dell'intervento e detrazione del contributo concesso dalla Cassa;

che il contenzioso in atto, le incertezze nella conduzione, le inadempienze a cui i soci fanno riferimento con obiettivi riscontri impongono al Ministero del lavoro di predisporre in tempi brevi una indagine ispettiva, da non affidare alla Lega delle cooperative se si vogliono accertare i fatti nella loro reale dimensione,

l'interrogante chiede di conoscere:

le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per l'accertamento dei fatti esposti in premessa;

se non intenda avviare con urgenza per la tutela dei lavoratori assegnatari di alloggi una ispezione ministeriale per conoscere l'ammontare dei finanziamenti corrisposti alla cooperativa edilizia «Edil popolare A. Gramsci»;

i motivi della mancata convocazione dell'assemblea dei soci su tutte le decisioni di carattere finanziario, nonché in merito all'accensione di mutui e all'appalto di nuovi lavori con rate mensili di mutuo a carico dei soci;

infine, l'ammontare complessivo di ogni unità abitativa e il relativo debito ancora da estinguere.

(4-00590)

VOZZI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che il tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, gestito dall'ANAS, è da anni interessato da una serie di lavori che, riducendo la sede stradale, sono causa di continui rallentamenti e di molteplici incidenti;

che sulla citata autostrada, nel tratto Lagonegro-Lauria, il traffico è spesso deviato sulla strada statale n. 19 Calabria, una strada che, anche per il carico straordinario cui è sottoposta, è in molti punti dissestata e costituisce un costante pericolo per la circolazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

fornire informazioni sullo stato dei lavori e sui tempi di completamento degli interventi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

provvedere, perdurando i lavori sul tratto Lagonegro-Lauria, nel disporre urgenti interventi per migliorare la viabilità del tratto interessato della strada statale n. 19.

(4-00591)

VOZZI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che nei giorni 27, 28 e 30 marzo 1992 il capo cantoniere Andrea Forestiero, noleggiando a nome del sindaco del comune di Lauria (Potenza) un mezzo meccanico, procedeva alla demolizione del ponticello ferroviario della dismessa tratta delle Ferrovie calabro-lucane in località Menavoli (Potenza);

che la responsabilità di tale demolizione appare di difficile individuazione e lo stesso operato del sindaco di Lauria, prima della demolizione e nelle vicende consiliari susseguenti, meriterebbe, a giudizio dell'interrogante, una approfondita indagine,

si chiede di sapere:
quali risultanze abbiano dato le indagini sull'abbattimento del ponte di Menavoli;
se non si ritenga opportuno disporre indagini sull'operato dell'amministrazione comunale di Lauria relativamente alla vicenda in oggetto.

(4-00592)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00106, dei senatori Smuraglia ed altri, sulla decisione del consiglio di amministrazione della società PPG-IVI di chiudere lo stabilimento di Milano;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00107, dei senatori Pelella ed altri, sulla decisione della giunta regionale della Campania di richiedere il pagamento anticipato dell'intero costo dei farmaci, delle indagini cliniche e dei ricoveri ai cittadini.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-00530, del senatore Signorelli, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.